

LawArt
Rivista di Diritto, Arte, Storia
Journal of Law, Art and History
www.lawart.it

doi: 10.17473/LawArt-2024-5-10

5 (2024)

FOCUS – Narrazioni e verità del diritto. Discussione intorno a F. Gambino, *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2023*

FOCUS – Narratives and Truths of Law. A Discussione around a F. Gambino, *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2023

* Massimo Meccarelli, Università degli Studi di Macerata, massimo.meccarelli@unimc.it
Giovanni Chiodi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, giovanni.chiodi@unimib.it
Cristiano Paixão, Universidade de Brasilia, cristianop@unb.br

ABSTRACT. *In sala con il diritto*, il recente volume di Francesco Gambino, finalista al Premio letterario Viareggio Rèpaci per la saggistica 2024, propone una riflessione sul diritto intrecciando un originale percorso tra cinema, letteratura, teatro e filosofia.

Massimo Meccarelli riflette sulla *formatività dell'esperienza* nella narrazione giuridica e letteraria e considerando la loro natura metalinguistica, si interroga sul problema della verità del diritto e della storia.

Giovanni Chiodi si concentra sul profilo del pluralismo giuridico per riflettere sul rapporto tra verità e democrazia, realismo giuridico e letterario e sulle dinamiche di conflitto e interazione tra ordinamenti giuridici.

Cristiano Paixão considera il campo di tensione tra dinamismo istituzionale e pluralismo costituzionale e guardando alle esperienze italiana e brasiliana, riflette sul problema della futurità della Costituzione.

ABSTRACT. *In sala con il diritto*, the recent volume by Francesco Gambino, finalist at the Viareggio Rèpaci Literary Prize for non-fiction 2024, proposes a reflection on law by weaving an original path between cinema, literature, theatre and philosophy.

Massimo Meccarelli reflects on the formativity of experience in legal and literary narration and, considering their metalinguistic nature, questions the problem of the truth of law and history.

Giovanni Chiodi focuses on the profile of legal pluralism to reflect on the relationship between truth and democracy, legal and literary realism and the dynamics of conflict and interaction between legal systems.

Cristiano Paixão considers the field of tension between institutional dynamism and constitutional pluralism and, looking at the Italian and Brazilian experiences, reflects on the problem of the Constitution's futurity.

PAROLE CHIAVE / KEYWORDS: Forma; verità; interpretazione del diritto; pluralismo giuridico; democrazia; costituzione / Form; Truth; Interpretation of Law; Legal Pluralism; Democracy; Constitution

FOCUS – Narrazioni e verità del diritto.

Discussione intorno a F. Gambino, *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo, 2023

Il limite della forma.
La narrazione dei fatti normativi e la verità del diritto e della storia

Massimo Meccarelli

SOMMARIO: 1. Formatività dell'esperienza e statuto del sapere normativo. – 2. I fatti sociali nella disgiunzione tra la dimensione narrativa giuridica e quella letteraria. – 3. I fatti normativi attraverso la lente letteraria. – 4. Il filtro metalinguistico e la verità del diritto e della storia.

1. *Formatività dell'esperienza e statuto del sapere normativo*

La domanda sulla giustificazione teorica degli istituti giuridici è un tratto ricorrente negli scritti di civilisti come Francesco Gambino, ma *In sala con il diritto*, il suo ultimo libro pubblicato per i tipi di *La nave di Teseo*, si distingue per proporre al giurista un esercizio aggiuntivo: allargare lo sguardo sulla letteratura, il cinema, il teatro, assumerle come fonti per il proprio ragionamento, avviare un dialogo con saperi extragiuridici. L'idea retrostante è di sfruttare un margine euristico, per avanzare nella comprensione del fenomeno 'diritto'. Nelle pagine che seguono, vorremmo muoverci dentro questo margine, per illustrarne alcuni aspetti.

Il principale consiste nel riflettere sul senso attuale di quell'atteggiamento tipico dell'agire del giurista europeo, che, in un altro contesto, è stato indicato come una «preoccupazione per il sistema»[1]. Con tale attitudine la scienza giuridica si assume il compito (che legittima il suo ruolo all'interno della società e qualifica la specificità del suo sapere) di riflettere sui fatti normativi rispetto ad un canone astratto, per

[1] Riprendiamo qui l'efficace espressione che Sbriccoli (1968), pp. 459-465, aveva coniato per spiegare l'impegno del giurista tardo-medievale. Nel caso di Sbriccoli si trattava di descrivere la nuova attitudine ermeneutica nei confronti della legislazione statutaria delle città, in un contesto, come quello della crisi del mondo comunale, che vedeva le norme statutarie sopravvivere all'epoca che le aveva prodotte. In quel tempo il giurista rese possibile, per mezzo della propria *scientia*, una riconsiderazione delle norme cittadine, secondo i canoni e i principi dello *ius commune*.

doi: 10.17473/LawArt-2024-5-10 LawArt 5 (2024) 204-247
ISSN 2724-654X

trascendere la contingenza storica e spiegare la possibile dimensione d'ordine soggiacente. Si tratta di una attività inventiva, poiché è una narrazione della realtà, ma è agganciata al dato oggettivo della normatività socialmente prodotta.

Potremmo riconoscere in ciò quasi una costante dell'esserci del giurista, ma è vero solo in parte. Va tenuto presente che i caratteri della normatività e i modi con cui le istituzioni sociali la producono, cambiano e con essi, anche i metodi per leggerla come un ordine. Questo è un dato da tener presente nella fase attuale, se si considera l'inesorabile «tramonto del modello Westfalia», cioè del modello organizzativo delle istituzioni attraverso «Stati sovrani come unici titolari della decisione politica» [2].

Il giurista contemporaneo, non a caso, è oggi sempre più sollecitato a dotarsi di strumenti ermeneutici più articolati, in aggiunta a quelli propri del metodo dogmatico. Il libro di Gambino, che anche in altre sedi si è interrogato sul problema dell'interpretazione del diritto, seppure da una prospettiva più interna alla teoria del diritto [3], sembra muovere proprio da questa inquietudine. Non a caso il problema centrale del libro è quello della «formatività dell'esperienza», rinvenibile in «ciascuna attività dell'uomo» quando tende a oggettivare la realtà. L'«attività formante» connota, oltre il campo della scienza giuridica, anche i campi della morale, del pensiero in genere e dell'arte nelle sue molteplici espressioni. Sostenuto, dunque, dalla consapevolezza di un «nucleo nascosto della ricerca interdisciplinare», dall'idea di una «unità di fondo tra le discipline» [4], l'Autore esplora analogie, differenze e complementarità tra la scienza giuridica, la letteratura, il cinema, il teatro.

Un simile esercizio permette di riflettere sui modi di rilevazione dei fatti nell'attività di formalizzazione, sul loro rapporto con il futuro e il presente, sulle possibilità di una realtà, che «entra a fatica negli enunciati normativi», e di un «diritto immaginario» [5] rilevanti per la scienza giuridica.

Si tratta di una proposta per un'ermeneutica più sensibile al mutamento giuridico, pur senza rinunciare all'idea che debba svolgersi attraverso architetture concettuali. Del resto, dal punto di vista teorico e metodologico è stato dimostrato come la costruzione dei concetti, nel ragionamento giuridico, poggi su una continua ricerca di senso e vada intesa come operazione sempre aperta [6].

Può essere interessante soffermarsi, seppur brevemente, a riflettere sull'origine del

---

[2] Esposito (2021), p. 95 e più ampiamente pp. 93-122.

[3] Tra i suoi scritti recenti ricordiamo qui Gambino (2023b), pp. 1-11; Gambino (2022) e (2020).

[4] Gambino (2023a), rispettivamente pp. 13, 14 e 17.

[5] Gambino (2023a), pp. 15-16.

[6] Velluzzi (2020); Roesler (2020), che riprende il pensiero di Viehweg (1974).

problema nella storia recente, per coglierne alcune peculiarità nella fase attuale. Mi riferisco a quel passaggio, fondamentale tra Otto e Novecento [7], dove si è dovuta affrontare la crisi del modello di società e di Stato liberali. Dopo la codificazione del diritto e dopo la rivoluzione industriale, il discorso sulle categorie giuridiche si è posto nei termini di un problema di ri-allineamento tra il processo di astrazione che caratterizza il ragionamento giuridico e la realtà (sociale, economica, politica) in rapida trasformazione [8].

Il tormentato superamento di quella crisi – dopo la seconda guerra mondiale e l'istaurazione degli Stati retti da Costituzioni democratiche [9] – ha portato ad affinare gli approcci e soprattutto a riossigenare la base assiologica delle costruzioni dogmatiche, anche attraverso la creazione di ambiti di elaborazione giurisprudenziale inediti [10] (si pensi alla novità delle giurisdizioni costituzionali e ultrastatali), che contribuiscono a comporre la complessa base normativa di riferimento del giurista.

Di conseguenza, la questione che suscita il dibattito sull'interpretazione del diritto, oggi non è più, in effetti, quella dello Stato monistico in crisi. Il luogo di irradiazione delle domande su perché e sul come della giurisprudenza, è ora un aggregato ordinamentale, pluralistico [11], in continuo mutamento.

Il dato appare non trascurabile. Sulla base di tale constatazione dobbiamo porci una domanda circa la dimensione del problema dell'interpretazione del diritto nella fase attuale. Occorre chiedersi se esso ponga solamente una questione di ri-allineamento della scienza giuridica alla realtà (com'era accaduto quando il problema del metodo era provocato dalla crisi dello Stato), o se evidenzi anche un limite di impostazione epistemologica.

È possibile, cioè, domandarsi se il problema sia rappresentato oltre che dalle fonti a partire dalle quali svolgiamo il pensiero giuridico, anche dal modo stesso con cui concepiamo il pensiero giuridico. Forse dovremmo interrogarci di più su quale siano i

---

[7] Al riguardo ancora costituisce un'opera di riferimento Grossi (2000).

[8] Cazzetta (2007).

[9] Fioravanti (2018) e (2009).

[10] Grossi (2017); Pastore (2022a).

[11] Per una riflessione recente sul tema del pluralismo giuridico, si vedano Cappellini/Cazzetta (2023) e il numero 50 della rivista «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» dedicato a *Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze*; in particolare ivi si vedano anche i saggi di Pastore (2022b) e Costa (2022). Per la connessa riflessione sull'interlegalità e sulla multinormatività si vedano, inoltre, Klabbers/Palombella (2019); Chiti (2022) e il focus *Multinormativität* nella rivista «Rechtsgeschichte», 25 (2017), pp. 103-239 e in particolare il saggio di Duve (2017).

caratteri del sapere normativo [12] contemporaneo, considerare anche la stessa ipotesi che esso non sia mosso, fondato e orientato da una preoccupazione per il sistema e non consista solo in un sapere autosufficiente e scientifico.

Del resto, va ricordato che il metodo dogmatico, di cui la scienza giuridica attuale è ancora per larga misura il prodotto, seppure si proponga come avente un valore trascendentale, si è affermato per ragioni storiche ben determinate: sostenere la costruzione monistica dello Stato nazione, rendendo disponibile un sistema giuridico corrispondente.

E, infatti, il successo del metodo dogmatico tra Otto e Novecento è dipeso dalla sua forza aggregativa rispetto all'obiettivo di una trasformazione della scienza giuridica [13], in modo che essa divenisse nucleo di produzione di un sapere composto da concetti e categorie astratte e che potesse pensare i problemi del diritto solo attraverso configurazioni dottrinali ipostatizzate. Si trattava di rendere esclusivamente scientifico il sapere giuridico agganciandone la funzione alla coerenza interna delle categorie giuridiche, piuttosto che alla agevolazione del rapporto con la realtà empirica. Ciò indusse, verso l'interno a specializzare i metodi e segmentare delle discipline giuridiche nel segno di una reciproca autosufficienza e verso l'esterno, a favorire una loro autoreferenzialità e chiusura rispetto agli altri saperi.

Abbiamo riepilogato tali tratti caratterizzanti, per evidenziare come dal progetto per lo Stato e la Nazione siano dipese non solo le condizioni di pensabilità, ma anche la performatività di quel metodo [14]. Cosa resta di esse con l'esaurirsi di quel progetto? L'attività formante della scienza giuridica deve ancora essere necessariamente riconducibile, si permetta il gioco di parole, a quel formato del sapere giuridico?

Se è plausibile considerare la possibilità di un superamento dell'orizzonte dogmatico, resta ancora l'arduo problema del come sostituirlo. Sono interrogativi a cui non pretendiamo certo di dare una risposta definitiva. Ci limitiamo ad osservare che al riguardo non sembra percorribile la strada di nuove teorie generali; al contrario per questa ricerca, si richiede un esercizio – apparentemente più umile ma non certo meno ambizioso – che consista nello sperimentare combinazioni interdisciplinari, partendo da problemi e temi specifici.

In tale prospettiva gli scandagli proposti nel libro di Gambino costituiscono un prezioso contributo. *In sala con il diritto*, in effetti, può essere letto come un libro che

[12] Duve (2021), in particolare pp. 42-43; Duve (2022), in particolare p. 4.

[13] Cappellini (2010); Hespanha (2012) e (2013); Haferkamp (2004).

[14] Ancora fondamentali su questo risultano gli studi di Cappellini (1984) e (1985); Costa (1984); Grossi (2000).

esplora la fenomenologia dell'attività formante, nel diritto e nell'arte, a partire da alcuni oggetti specifici. Nel seguito vorrei anzitutto soffermarmi sulla codificazione dei fatti e considerare la loro diversa rifrazione attraverso le lenti del diritto e del cinema o della letteratura. Vorrei poi soffermarmi sulla lettura che nella narrazione letteraria o cinematografica viene offerta dei fatti 'creati' dalla narrazione giuridica. In fine, sulla scorta di tali analisi e prendendo in considerazione la natura metalinguistica di queste narrazioni, vorrei interrogarmi sul problema della verità del diritto e della storia.

2. *I fatti sociali nella disgiunzione tra la dimensione narrativa giuridica e quella letteraria*

La vicenda del falso capitano di Köpenick è un caso di cronaca che ha dato vita a trasposizioni artistiche nel teatro e nel cinema, ma che ha suscitato anche l'interesse di studiosi del diritto, come nel caso di Hans Kelsen; nel libro, che qui commentiamo, il caso è considerato per indagare il problema della qualificazione del fatto nel diritto e nel cinema.

È interessante seguire il ragionamento di Gambino quando giustappone i diversi modi di elaborazione formale del dato di realtà nei due campi: per il mondo del diritto è decisiva la differenziazione tra i significati soggettivi e quelli oggettivi (perché il diritto fissa le condotte umane in fattispecie per ordinare la realtà) e dunque, rileva la dialettica tra essere e dover essere; nel mondo del cinema, invece, tutto questo sembra contare molto meno poiché il problema è la narrazione del concatenamento fenomenologico. E se il diritto guarda al futuro del fatto, poiché lo legge come fattispecie, cioè nella trasfigurazione astratta e tipizzata che serve a dar forma ad un dover essere, il cinema guarda al presente del fatto rappresentato, poiché i suoi possibili significati, data l'«illimitata potenza rappresentativa» del cinema, dipendono dal «piano di coscienza» dello spettatore.

Lo schema, apparentemente semplice, poi si complica; la «capacità azionata»[15] che caratterizza il cinema e spinge a riflettere con distanza critica sulla realtà, osserva Gambino, può estendersi anche al mondo del diritto, favorendo una convergenza tra pensiero extragiuridico e pensiero giuridico. Il terreno di convergenza si determina nel senso di un recupero della consapevolezza, anche per la scienza giuridica, di un «destino empirico della nostra evoluzione culturale»[16] e conseguentemente, dell'accettazione di un grado di complessità e fluidità dei rapporti fra soggetto e mondo, nella definizione del rilievo della oggettività del comportamento este-

[15] Gambino (2023a), p. 37.

[16] Gambino (2023a), p. 38.

riore. Questo aspetto, che attiene alla ricaduta attiva dell'attività formante del cinema su quella della scienza giuridica, riemerge in modo ancora più esplicito in capitoli successivi del libro.

Al riguardo torneremo più avanti. Qui pare utile soffermarsi su un altro elemento di complicazione del problema – il rapporto stesso tra diritto e tempo – che pure si potrebbe prendere in considerazione, se si accetta questa visione dinamica (e dunque tendenzialmente aperta) della elaborazione formale nel diritto.

La formatività del giuridico, infatti, non è necessariamente sempre rivolta al futuro. Essa dipende anche da come la società, in una certa fase storica, determina il rapporto tra passato presente e futuro, vale a dire dal regime di storicità [17] sottostante. E tenendo conto di questo, dobbiamo riconoscere che, in determinate condizioni (si pensi all'emergenza, alla crisi o anche alla transizione) il tempo può esercitare una forza attributiva sul diritto [18], orientandone diversamente l'azione; ciò perché il diritto, per assolvere la sua funzione di sostegno alla coesione sociale a all'interesse a coesistere, viene ascritto alla situazione. Diventa così un diritto impermanente, costitutivamente destinato ad essere superato, ma, per quanto pensato per il presente, è destinato a pregiudicare il futuro. E, se guardiamo alla storia giuridica, la ricorrenza di tali situazioni attributive è più frequente di quanto non si possa a prima vista pensare, se ci limitiamo a considerare le grandi tendenze della storia.

Pur riconoscendo che c'è senz'altro, soprattutto nel diritto degli ultimi due secoli, una preponderanza degli istituti giuridici pensati per regolare il futuro, il vincolo alla condizione di impermanenza costituisce una tipologia del rapporto tra diritto e tempo, niente affatto secondaria o marginale. In un certo senso mostra una prossimità tra l'attività formante nel mondo del diritto e nel mondo del cinema o della letteratura, poiché ne evidenzia un tratto comune: lasciare all'interprete il compito di ricavare un significato dai fatti che osserva, tramite la propria «strategia di tematizzazione» [19].

3. *I fatti normativi attraverso la lente letteraria*

Torniamo al doppio piano di convergenza tra diritto, cinema e letteratura individuato da Gambino; esso, dicevamo, consiste nel recupero della consapevolezza critica

[17] Hartog (2003). Per i suoi impieghi come categoria analitica per la storia giuridica si vedano le osservazioni di Paixão (2013).

[18] Sul carattere attributivo del tempo si permetta di rinviare a quanto abbiamo osservato da ultimo in Meccarelli (2023).

[19] Costa (2019), p. 12; Benjamin (2014), p. 164.

dell'interprete e nell'accettazione del grado di complessità in cui si inseriscono le formalizzazioni della realtà. L'Autore, lo esplora anche in due ulteriori casi di studio, che gli permettono di affrontare la questione da una prospettiva capovolta. Qui non si tratta di comprendere la rifrazione di un fatto, come quello del falso capitano, attraverso la lente regolativa del diritto o rappresentativa del cinema. Al contrario, oggetto di interesse sono i fatti 'creati' dalla narrazione giuridica, osservati, attraverso la lente della narrazione letteraria, nella loro dinamica nel mezzo sociale.

L'opera di Ibsen, *Un nemico del popolo*, che narra la giustapposizione tra «il popolo come soggetto del potere e il popolo come oggetto del potere» [20] e del problema della 'dittatura della maggioranza' e richiama il grande tema della rappresentanza nel pensiero politico e costituzionale [21], diventa occasione per riflettere sul rapporto tra democrazia e post-verità.

Le dinamiche dell'adempimento nel rapporto obbligatorio [22], raccontate dalla penna di Balzac, rivelano un'altra narrazione della «verità del credito», che tiene conto dei punti di vista sociale psicologico, morale ed economico [23]. Oltre alla grande questione della messa in scena del dramma dell'adempimento, (nel tempo del racconto di Balzac protetto dalla severa misura dell'arresto per debiti), dal raffronto tra narrazione normativa e narrazione letteraria, Gambino ricava anche altre opportunità di riflessione critica sul tema del rapporto obbligatorio, ad esempio per ciò che concerne i concetti di dovere, buona fede e abuso del diritto.

Pare interessante per il nostro discorso mettere in evidenza che queste indicazioni critiche, segnalate dalla trattazione letteraria del problema giuridico, non valgono solo dal punto di vista esterno (per osservare il diritto dal di fuori) ma vengono riconosciute come contributo al farsi della cultura giuridica.

L'attività formante della letteratura, dunque, se da un lato mette sotto scacco la costruzione giuridica, opponendo alla sua narrazione «un'altra verità», dall'altro esprime una propria forza normativa, capace di incidere nelle «stratificazioni del diritto» [24].

Spingendo più in là il limite individuato da questo libro, si può allora considerare un'ulteriore questione, la quale attiene al regime di riconoscimento dei fatti normativi. Il giurista contemporaneo muove ancora da una concezione del diritto di tipo

---

[20] Gambino (2023a), p. 43.

[21] Dell'ampia bibliografia in materia, segnaliamo Rosanvallon (1998); Ruocco/Scuccimarra (2011-2024); Costa (2006) e (2010); Fioravanti (2018).

[22] Tema sul quale proprio Gambino ha scritto pagine fondamentali da ultimo in Gambino (2023b).

[23] Gambino (2023a), p. 67.

[24] Gambino (2023a), pp. 67 e 69.

potestativo, per cui la normatività giuridica nasce 'dall'alto'; ciò che la rende 'giuridica' e vincolante è il fatto di essere stata posta dal potere politico espresso dalla società, attraverso le sedi istituzionali preposte. Tale diritto non si giustifica per il fatto di essere adeguato (sulla base di un criterio di effettività), ma, secondo un criterio più formale, per il fatto di essere stato voluto e deliberato da quel soggetto politico che, all'interno di una società, si vede attribuita la funzione di produrre le regole.

Sappiamo che tale concezione, seppure ancora solida nella mentalità giuridica continentale, è continuamente messa in discussione dalla realtà normativa con cui il giurista deve confrontarsi nel tempo attuale, dove non funziona più l'equivalenza tra diritto e legge. Si propone sempre di più un diritto che si affida a dinamiche emergenti dal basso e da parte di istituzioni che non sempre operano sulla base della decisione politica.

Questo dato di realtà si rende anche pensabile sul piano teorico se consideriamo il diritto nella sua valenza ordinativa [25]. Con questa espressione facciamo riferimento alla capacità del diritto di riflettere l'ordine che la società si dà (nella sua dimensione auto-organizzativa) per garantire la coesione sociale e rinnovare l'interesse a coesistere. È una proprietà del diritto che prescinde dal problema del suo fondamento positivo, per quanto possa coincidere con il carattere di un diritto posto. La consuetudine [26], ma anche la stessa giurisprudenza, prodotta attraverso l'attività giudiziale o dottrinale, possono essere veicolo di riconoscimento della valenza ordinativa del diritto. Questa, si esprime sul piano dell'effettività, non deve essere decisa, ma può essere riconosciuta; diventa 'visibile' tramite un esercizio ermeneutico. La produzione di sapere giuridico, in altre parole, può ben esercitarsi anche sul diritto considerato nella sua dimensione ordinativa. La letteratura, nel momento in cui la si può identificare come portatrice di una verità sui fatti normativi, contribuisce all'attività di riconoscimento svolta dall'interprete giurista.

4. *Il filtro metalinguistico e la verità del diritto e della storia*

Riflettendo sul problema della verità giuridica e del suo rapporto con la formalizzazione del diritto, Gambino perviene a considerare un altro aspetto di particolare interesse. Egli muove dalla constatazione che il ragionamento giuridico ambisce a «codificare i messaggi provenienti dal linguaggio normativo» e costruisce «il senso di verità giuridica

[25] Sulla distinzione tra valenza ordinativa e potestativa del diritto si vedano Grossi (2003), pp. 3-39 e, più di recente, Grossi (2017), pp. 3-38.

[26] Sulla scia di Bobbio (1942), consideriamo fatti normativi quei fatti sociali che sono capaci di porre in essere una norma giuridica.

di un istituto», in quanto «linguaggio che parla intorno ad un linguaggio» [27]. La produzione di sapere sul diritto, ci spiega, dipende, necessariamente, dall'attivazione di un livello metalinguistico. Ciò implica che la codificazione del messaggio proveniente dai fatti normativi corrisponda sempre ad una «appropriazione dell'intenzione del testo», più che ad una sua mera esposizione. L'atto di interpretare il linguaggio oggetto, dunque, è una forma di narrazione, che indica il «fenomeno della letteratura nel diritto» [28].

Questa riflessione ci invita a considerare l'interpretazione diversamente: seppure sia vincolata all'intenzione del testo della norma, se ne appropria, formula una propria narrazione del senso della norma. Non diversamente dalla letteratura, anche nella scienza giuridica più che una esposizione della realtà si produce un effetto di realtà.

Quando assumiamo il diritto in quanto scienza dobbiamo tenere conto che l'atto di conoscere è necessariamente una ideazione. Gli oggetti che essa studia, immateriali come sono i fatti normativi, diversamente non possono essere descritti. Non a caso, è grazie alla natura metalinguistica del suo discorso, che la dottrina giuridica ha potuto proporsi nelle vesti di una scienza con un proprio corredo di categorie e di concetti e dunque dogmatica. In tal modo ha guadagnato quel travisamento, per cui il problema della fondatezza dei concetti non è più dipendente dal dato della esperienza, ma, al contrario, serve a spiegarne la possibilità. La consapevolezza del carattere 'solo' metalinguistico delle costruzioni concettuali a cui può pervenire il giurista, insomma, ci mostra che la verità di un istituto si affida ad un momento meramente narrativo per essere fondata; e ciò svela proprio l'equivoco dogmatico, perché ne mette in evidenza il suo carattere necessariamente derivato.

Quanto osserviamo, oltre che confermare le valutazioni che facevamo sopra, a proposito della verità giuridica, offre spunti di riflessione metodologica originali anche nella prospettiva, più specificatamente storico-giuridica, della verità della storia. In essa l'intreccio metalinguistico è ulteriormente complicato dal fatto che l'esercizio ermeneutico si esercita sul passato. Oltre al linguaggio che il giurista deve utilizzare per descrivere quello dei fatti normativi, c'è il linguaggio che lo storico deve impiegare per designare e riconoscere gli eventi del passato. La verità della storia deriva da questo doppio filtro. In una certa misura la storiografia non può rinunciare a ricorrere al metalinguismo per ordinare un discorso sulla storia [29]; ma così facendo si espone al rischio di vanificare il suo compito, che consiste nell'opera di storicizzazione.

Vista da questo versante anche la storia si esprime come una narrazione volta a

[27] Gambino (2023a), pp. 56-57.

[28] Gambino (2023a), pp. 56.

[29] Per una giustificazione di questo approccio rinviamo alle pagine di Costa (2002), (2019) e (2022).

produrre un effetto di realtà [30]. Il riconoscimento, in essa, di un tale profilo costruttivistico, mette forse in discussione la sua capacità effettivamente accertativa e conoscitiva dei fatti? Il fare storia è solo una delle maniere per fare memoria [31], dove gli eventi, oggettivamente accaduti, diventano materiale di una rappresentazione e di un discorso soggettivamente costruiti?

In effetti un punto di differenziazione tra storia e memoria può essere rintracciato ed è interessante evidenziarlo, perché ci riconduce al discorso fin ora svolto.

Nel caso della storia, lo ha ben spiegato Pietro Costa, possiamo rintracciare un tratto tipico che la dimostra capace di un grado di oggettività: l'«opzione 'realista'», cioè la «tensione verso il reale» (che invece non ricorre nel fare memoria), resta un suo tratto qualificante e insieme ad esso la tensione alla storicità del passato; ciò non viene inficiato dal fatto che la conoscenza della realtà resti «per la storiografia, una scommessa dall'esito essenzialmente incerto» [32]. Vincolandosi all'opzione realista, il fare storia si propone come un sapere critico [33], metodologicamente costruito per produrre una «conoscenza distaccata del passato», cioè una riflessione il cui nesso con il passato si qualifica per la distanza [34]; distanza che ci permette di comprendere le peculiarità di un oggetto [35]. L'effetto di realtà che connota questo sapere critico consegue, in tal modo una capacità trasformativa della società e ciò la distingue come forma di conoscenza.

Quanto affermiamo è particolarmente rilevante rispetto alla storia del diritto; essa, infatti, studia un oggetto – il diritto nella sua dimensione normativa e discorsiva – che consiste in una 'rappresentazione' della realtà. Eppure, non lo osserva su di un piano meramente monodimensionale [36], anzi ne coglie gli elementi di contesto, le fondazioni assiologiche, lo spazio simbolico di riferimento e spiega come il diritto, in determinate situazioni di decidibilità, attinge alla base di senso sottostante [37]. In sintesi, con la storia possiamo guadagnare un punto di vista in più, dando un contributo alla oggettivazione del presente, individuando i limiti delle politiche di gestione del passato, in rapporto alla fondazione della coesione sociale.

Del resto, anche a proposito della narrazione letteraria è stato sostenuto come

---

[30] Costa (2020), pp. 20-23.

[31] Assmann (2022), pp. 149-161. Cfr. Hartog (2013); Anheim (2015).

[32] Costa (2020), pp. 29-33.

[33] Hespanha (2012), pp. 13-27; Grossi (2006), pp. 3-96; Stolleis (2012); Hartog (2013).

[34] Ginzburg (2019) pp. 203-226.

[35] Stolleis (2012); Costa (2020), pp. 12-17.

[36] Sbriccoli (2009), pp. 1113-1134 e 1182-1184.

[37] Paixão (2019), p. 99.

proprio l'effetto di realtà che ricrea, le attribuisce una capacità trasformativa della società. Penso in particolare a quanto sostenuto da W.G. Sebald. Egli pone alla base dei suoi racconti vicende realmente accadute, raccogliendo testimonianze, tracce, ricostruendo biografie di persone realmente esistite ed in alcuni casi ancora viventi, per poi ricomporle come un originale *bricolage* [38]. Secondo Sebald è proprio tale deliberata commistione tra *fiction* e *non fiction*, che, permette una indagine più profonda sulla natura umana e sulla realtà [39] e avvicina il lettore – più di quanto non riesca a fare la stretta analisi documentaria – alla verità dei fatti e della storia [40]. Nel segno di quanto aveva già affermato Walter Benjamin a proposito del contenuto di verità dell'opera d'arte [41], Sebald sostiene che la «visione sinottica e artificiale» della realtà è rivelatrice [42], come accade nell'arte iperrealistica capace di catturare una «oggettività radicale» [43] rispetto alla mera riproduzione fotografica.

Secondo l'Autore il campo di tensione tra realtà e finzione creato dal racconto, in particolare, costringe il lettore ad interrogarsi costantemente sulla verosimiglianza della storia e a mettersi in questione. È qui che si produce la dinamica di restituzione, di cui specialmente è capace la letteratura [44], che contribuisce ad un ripensamento della società sotto più aggiornati valori etici e morali. E ciò è necessario poiché, nella sua visione, le società democratiche nate dalle macerie della seconda guerra mondiale, (egli pensa in particolare alla Germania), hanno mancato di confrontarsi adeguatamente con il passato [45]. È attraverso il tentativo di restituzione della lette-

[38] Angier (2021), pp. 284-291.

[39] Franklin (2011), pp. 183-188.

[40] Sebald (2013), pp. 157-166. Ciò perché l'arte «depends on ambiguity, polyvalence, resonance, obfuscation and illumination, in short, the transcending of that which, according to an ineluctable law, has necessarily to be the case» (p. 164). Sebald ribadisce questa visione del rapporto tra storia e narrazione anche in un saggio critico su Günter Grass (Sebald, 2021, pp. 97-105). Al riguardo si veda Agazzi (2012), pp. 36-42; per maggiori riferimenti sul punto si permetta anche di rinviare a quanto osservato in Meccarelli (2022).

[41] Si veda in particolare il citato saggio di Benjamin (2014), pp. 163-164.

[42] Sebald (2004a), p. 26; Sebald (2004b) e l'intervista con Cuomo (2010), p. 108. Si vedano anche Franklin (2011), pp. 13 e 188-189; Simic (2010), p. 149.

[43] Sebald (2013), pp. 157 e 160: si riferisce ai lavori dell'artista Jan Peter Tripp dove «the exact reproduction of reality achieves an almost unimaginable degree of precision».

[44] Sebald (2004b).

[45] Ciò ha lasciato «tracce negative» privando la società di categorie politiche e sociali (come colpa, penitenza, espiazione, ravvedimento) ponendo in questione la stessa «autenticità della democrazia»: Sebald (2021), pp. 96-97. Così anche in Sebald (2004a), cap. I e III e nelle interviste con Eleanor Wachtel e Michael Silverblatt in Schwartz (2010), pp. 44-48 e pp. 84-85. Cfr. Agazzi (2012), pp. 38-39; Angier (2021), pp. 126-130; Simic (2010), pp. 145-158.

ratura, che la testimonianza dei traumi consumatisi negli anni crudeli del nazismo, può forse cambiare lo stato delle cose rimettendo nel circuito dei processi di costruzione della coesione sociale, problemi, istanze e valori, fino a quel punto rimossi [46].

Torniamo al nostro discorso per tentare una conclusione: riprendendo l'intuizione iniziale di Francesco Gambino circa il «nucleo nascosto della ricerca interdisciplinare», e l'idea di una «unità di fondo tra le discipline» [47], ci sembra di poter confermare che l'esprimersi come metalinguaggio è una caratteristica comune al pensiero giuridico, alla storia, alla letteratura e al cinema. Questi ambiti della conoscenza, lo abbiamo visto, procedono diversamente nel codificare i fatti sociali; ne colgono aspetti diversi, gli attribuiscono significati collocandoli nella dimensione discorsiva di una propria narrazione. Al contempo, però, tali metalinguaggi hanno un tratto comune: sono strumenti che rendono accessibile l'esperienza, contenendola nel limite di una forma. Tenendo conto di ciò, il giurista contemporaneo, che cerchi un aggiornamento non solo dei suoi metodi, ma anche dei caratteri del suo sapere, confrontandosi con la letteratura, il teatro e il cinema, potrebbe forse trarre una guida utile, considerando che il limite della forma funge da dispositivo di comprensione in due direzioni: verso l'interno, come ambito per stabilire significati e verso l'esterno, come punto di avvio per compiere esplorazioni. Il limite, mentre cattura parte della realtà, permette di considerarla nella sua complessità incontenibile.

Bibliografia

Agazzi, Elena (2012), *W.G. Sebald: in difesa dell'uomo*, Firenze, Le Lettere

Angier, Carol (2021), *Speak, Silence. In Search of W.G. Sebald*, Bloomsbury, London

Anheim, Etienne (2015), *L'histoire présente de François Hartog*, in «L'Atelier du Centre de recherches historiques», 14, https://doi.org/10.4000/acrh.6655

Assmann, Aleida (2002), *Ricordare* [*Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächnisses*, 1999], trad. it. di S. Paparelli, Bologna, il Mulino

Benjamin, Walter (2014), *Affinità elettive* [*Goehte Wahlverwandtschaften*, 1924-1925], in Benjamin, Walter, *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, a cura di Renato Solmi, Torino, Einaudi

Bobbio, Norberto (1942), *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, Cedam

[46] Sebald (2004b), p. 73.

[47] Vedi *supra*, nota 4.

Cappellini, Paolo (1984), *Systema iuris*. I. *Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano, Giuffrè

Cappellini, Paolo (1985), *Systema iuris*. II. *Dal sistema alla teoria generale*, Milano, Giuffrè

Cappellini, Paolo (2010), *Storie di concetti giuridici*, Torino, Giappichelli

Cappellini, Paolo, Giovanni Cazzetta (a cura di) (2023), *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei*, Milano, Giuffrè

Cazzetta, Giovanni (2007), *Scienza giuridica e trasformazioni sociali: diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè

Chiti, Edoardo et al. (a cura di) (2022), *L'era dell'interlegalità*, Bologna, il Mulino

Costa, Pietro (1986), *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè

Costa, Pietro (2002), *Il discorso della cittadinanza in Europa: ipotesi di lettura*, in Sorba, Carlotta (a cura di), *Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, pp. 12-37

Costa, Pietro (2006), *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica

Costa, Pietro (2010), *Soberania, representação, democracia*, Curitiba, Juruá

Costa, Pietro (2019), *La storia del pensiero giuridico tra "archivio" e "discipline"*, in «Diacronìa», 2, pp. 9-17, doi: 10.12871/97888333934761

Costa, Pietro (2020), *Dire la verità: una missione impossibile per la storiografia?*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 49, pp. 9-41

Costa, Pietro (2022), *Il 'pluralismo' politico-giuridico: una mappa storico-concettuale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 50, pp. 29-118

Cuomo, Joseph (2010), *A Conversation with W.G. Sebald*, in Schwartz, Lynne S. (ed.), *The Emergence of Memory. Conversations with W.G. Sebald*, New York, Seven Stories, pp. 93-117

Duve, Thomas (2017), *Was ist 'Multinormativität'? einführende Bemerkungen*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 25, pp. 88-101

Duve, Thomas (2021), *Rechtsgeschichte als Geschichte von Normativitätswissen?*, in «Rechtsgeschichte – Legal History», 29, pp. 41-78

Duve, Thomas (2022), *Legal History as an Observation of Historical Regimes of Normativity*, in «Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory Research Paper Series», 17, pp. 1-10, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4229345

Esposito, Roberto (2021), *Istituzione*, Bologna, il Mulino

Fioravanti, Maurizio (2009), *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza

Fioravanti, Maurizio (2018), *La costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico nel Ventesimo secolo*, Milano, Giuffrè

Franklin, Ruth (2011), *A Thousand Darknesses. Lies and Truth in Holocaust Fiction*, Oxford, Oxford University Press

Gambino, Francesco (2020), *Latent innovations in a legal system and civil law categories*, in Meccarelli, Massimo, Cristiano Paixão, Claudia Roesler (eds.), *Innovation and transition in law. Experiences and theoretical settings*, Madrid, Dykinson, pp. 141-154

Gambino, Francesco (2022), *Ragionamento giuridico e senso delle parole*, in «Giustizia civile», 3, 2022, pp. 557-567

Gambino, Francesco (2023a), *In sala con il diritto*, Milano, La Nave di Teseo

Gambino, Francesco (2023b), *Il rapporto obbligatorio*, Torino, UTET

Ginzburg, Carlo (2019), *Occhiacci di legno. Dieci riflessioni sulla distanza* (nuova edizione accresciuta), Macerata, Quodlibet

Grossi, Paolo (2000), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè

Grossi, Paolo (2003), *Prima lezione di diritto*, Bari-Roma, Laterza

Grossi, Paolo (2006), *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè

Grossi, Paolo (2017), *L'invenzione del diritto*, Roma Bari, Laterza

Haferkamp, Hans-Peter (2004), *Georg Friedrich Puchta und die "Begriffsjurisprudenz"*, Frankfurt am Main, Klostermann

Hartog, François (2003), *Regimes d'historicités. Présentisme et expériences du temps*, Paris, Seuil

Hartog, François (2013), *Croire en l'histoire*, Paris, Flammarin

Hespanha, Antonio Manuel (2012), *A cultura jurídica europeia. Síntese de um milénio*, Coimbra, Almedina

Hespanha, Antonio Manuel (2013), *Pluralismo jurídico e direito democrático*, São Paulo, Annablume

Klabbers, Jan, Gianluigi Palombella (eds.) (2019), *The Challenge of Inter-Legality*, Cambridge, Cambridge University Press

Meccarelli, Massimo (2022), *Telluric Memory. Restitution and Right to Resentment in W.G. Sebald*, in «LawArt. Rivista di diritto, arte, storia», 3, pp. 319-340, doi: 10.17473/LawArt-2022-3-13

Meccarelli, Massimo (2023), *La configurazione del passato nella transizione alla democrazia: il diritto, la memoria, la storia e il problema della coesione sociale*, in «Scienza & Politica», 1, pp. 47-65, https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/17745

Paixão, Cristiano (2013), *Tempo presente e regimes de historicidade: perspectivas de investigação para a história do direito*, in Fonseca, Ricardo Marcelo (org.), *As formas do direito. Ordem, razão e decisão*, Curitiba, Jurua, pp. 77-87

Paixão, Cristiano (2019), *Memorial histórico y verdad ficcional en Incidente de Antares*

de Erico Verissimo, in González, José Calvo (ed.), *La cultura literaria del derecho. Alianzas transatlánticas*, Granada, Comares

Pastore, Baldassarre (2022a), *La metodologia giuridica nelle democrazie costituzionali*, in «*Etica & politica*», XXIV, 2, pp. 309-319

Pastore, Baldassarre (2022b), *Pluralismi giuridici e trasformazioni del diritto contemporanee,* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 50, pp. 399-432

Roesler, Claudia, *Legal concepts from the standpoint of innovation and preservation of meaning: a rhetorical perspective*, in Meccarelli, Massimo, Cristiano Paixão, Claudia Roesler (eds.), *Innovation and transition in law. Experiences and theoretical settings*, Madrid, Dykinson, pp. 123-140

Rosanvallon, Pierre (1998), *Le peuple introvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard

Ruocco, Giovanni, Luca Scuccimarra (a cura di) (2011-2014), *Il governo del popolo*, Roma, Viella, 3 voll.

Sbriccoli Mario (1968), *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè

Schwartz, Lynne S. (ed.) (2010), *The Emergence of Memory. Conversations with W.G. Sebald*, New York, Seven Stories

Sebald, W.G. (2004a), *On the Natural History of Destruction* [*Luftkrieg und Literatur*, 1999], transl. by A. Bell, New York, Modern Library

Sebald, W.G. (2004b), *An Attempt at Restitution. A memory of a German city* [*Ein Versuch der Restitution*, 2001], transl. by A. Bell, in «The New Yorker», 20 December

Sebald, W.G. (2013), *A Place in the Country* [*Logis in einem Landhaus*, 1998], transl. by J. Catling, Penguin, London

Sebald, W.G. (2021), *Costruzioni del lutto. Günter Grass e Wolfgang Hildesheimer*, in *Tessiture di sogno*, [*Campo santo*, 2003], trad. it. A. Vigliani, Adelphi, Milano, pp. 91-112

Simic, Charles (2010), *Conspiracy of Silence*, in Schwartz, Lynne S. (ed.), *The Emergence of Memory. Conversations with W.G. Sebald*, New York, Seven Stories, pp. 145-158

Stolleis, Michael (2012), *Zur kritischen Funktion der Rechtsgeschichte*, in Hagen, Hof, Peter Götz von Olenhusen (hrsg.), *Rechtsgestaltung – Rechtskritik – Konkurrenz von Rechtsordnungen. Neue Akzente für die Juristenausbildung*, Baden-Baden, Nomos, pp. 212-219

Velluzzi, Vito (2020), *Tra teoria e dogmatica*. II. *Altri sei studi sull'interpretazione giuridica*, Pisa, Edizioni ETS

Viehweg, Theodor (1974), *Topik und Jurisprudenz: Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, München, C.H. Beck

Pluralismo delle verità, pluralismo degli ordinamenti: un itinerario giuridico tra letteratura, teatro e cinema

Giovanni Chiodi

«La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c'è più né sole né luna, c'è la verità»

L. Sciascia, *Il giorno della civetta*, Milano, Adelphi, 2020, p. 112

«La verità, dice il popolo, è in fondo al pozzo. E chi riuscirà a vedere in fondo al pozzo? La verità si nasconde sotto le apparenze. Bisogna sapere rendere trasparente l'apparenza per trovarla»

F. Carnelutti, *Cinema e società (A proposito del Cinema-Inchiesta)*, in *Cinema e società*, a cura di P. Gadda Conti, Firenze, Sansoni Editore, 1963, p. 14

SOMMARIO: 1. Due chiavi interpretative. – 2. *Un nemico del popolo* di Ibsen: metafora della democrazia senza verità. – 3. Creditori e debitori nel realismo giuridico e letterario di Balzac. – 4. Ordinamenti giuridici in conflitto da Sciascia a Clint Eastwood.

1. *Due chiavi interpretative*

Il suggestivo libro di Francesco Gambino propone un percorso in sei tappe intorno a grandi temi del pensiero giuridico, che l'autore scopre con intelligenza in alcune opere letterarie, teatrali e finalmente cinematografiche, tutte ugualmente «forme rappresentative del diritto e della società»[1]. Diversi fili rossi danno unità ai sei saggi che compongono l'agile volumetto. Tra questi, il tema delle verità (al plurale) è un riconoscibile sfondo dei primi tre saggi, dedicati rispettivamente a *Il falso capitano di Köpenick* di Carl Zuckmayer (1931) e alle sue trasposizioni cinematografiche; *Un nemico del popolo* di Henryk Ibsen (1882) e il film *Nemico pubblico (Gamashatru)* di Satyajit Ray; Honoré de Balzac. Il rapporto di opposizione/integrazione tra ordinamenti giuridici è invece il tessuto connettivo dei saggi che formano la (ideale) secon-

[1] Gambino (2023), p. 16.

da parte del testo, rispettivamente incentrati sul racconto *Il giorno della civetta* (1961) di Leonardo Sciascia (e la sua controfigura cinematografica di Damiano Damiani); la serie Netflix *Narcos* (2015-2017) e *Loving Pablo* (*Escobar. Il fascino del male*), *biopic* di Fernando León de Aranoa (2017); *Gran Torino* di Clint Eastwood (2009). Nella sua ampia riflessione circolare, lo sguardo dell'autore si sofferma simultaneamente su letteratura, teatro e film: la stessa opera, quando possibile, è considerata nel suo senso letterario e nel suo senso cinematografico. Se dunque il saggio ha come oggetto di studio il cinema, non si tratta di un monologo solitario: il libro realizza piuttosto un dialogo aperto sugli «intrecci, impenetrabili e sfuggenti»[2] tra il diritto e le arti in cui, intorno al circuito principale (i film), ruotano anche opere letterarie e teatrali. Il discorso interpretativo dell'autore, per queste ragioni, acquista varietà e unità: il lettore viene messo in grado di istituire collegamenti, di individuare insospettati nessi che la lettura dei singoli saggi (due dei quali scritti per questa rivista) da sola non avrebbe rivelato. Perciò, come si diceva, si tratta di un libro costruito secondo un disegno, svelato gradualmente dall'autore al lettore che, alla fine, ha l'impressione di aver intrapreso un viaggio coerente.

Il libro si presenta agile ma robusto, grazie anche ad un'altra qualità del suo artefice, capace di intrecciare diritto, sociologia e filosofia, come dimostra la base bibliografica che il lettore curioso può facilmente rintracciare nel ricco apparato di note. Come dunque possono il cinema, il teatro e la letteratura "rappresentare", con uno sguardo "altro" rispetto alle forme giuridiche, il diritto e la società? Dal discorso di Francesco Gambino, che si dipana in varie direzioni sapientemente coordinate, estrapoliamo due assunti, che costituiscono anche due chiavi interpretative preziose.

Da una parte, secondo l'autore, *Un nemico del popolo* di Ibsen sarebbe una parabola non solo della crisi della maggioranza democratica e dell'opinione pubblica in tempo di democrazia nel tornante tardo ottocentesco, ma anche dell'avvento della (futura) postverità "documediale" (per usare un termine efficace di Maurizio Ferraris), e l'intera opera di Balzac sarebbe dedicata a rappresentare il rapporto obbligatorio nel suo duplice lato di debito e credito, superando la forma giuridica astratta del codice civile napoleonico (la verità giuridica del credito) per coglierne invece il senso di verità nella società reale. D'altro canto, e siamo al secondo spunto critico lanciato dall'autore, il dato che accomuna opere così diverse (anche nel contesto spazio-temporale) ma in qualche modo collegate, come *Il giorno della civetta* di Sciascia, *Escobar* di de Aranoa e *Gran Torino* di Eastwood non è solo il discorso intorno alla (spesso illusoria) effettività della giustizia statuale in una società (violenta e conflit-

[2] Gambino (2023), p. 13.

tuale) nella quale operano anche contro-poteri non statuali, ma anche l'interazione tra i diversi ordinamenti giuridici che la compongono (che possono dirsi non solo produttori di regole diverse da quelle statuali, ma anche illecite secondo i criteri dell'ordinamento statuale): lo Stato e la mafia in Sciascia, lo Stato e il "sistema" del cartello di Medellín nel film (opportunamente messo a confronto immediato con il fenomeno mafioso), l'ordinamento americano e la civiltà *hmong* nel bellissimo (e spiazzante) film di Clint Eastwood. Sono sufficienti queste due chiavi ermeneutiche per dare valore e profondità al libro di Gambino.

2. Un nemico del popolo *di Ibsen: metafora della democrazia senza verità*

La prima tesi da illustrare, nel percorso proposto in queste pagine, è che *Un nemico del popolo* di Ibsen, capolavoro della maturità del drammaturgo norvegese (la temperie di *Casa di bambola* e di *Spettri* in cui, come ha scritto un insigne interprete, egli «si confrontava, esistenzialmente, con la questione sempre viva nella sua opera di quanta verità potessero sopportare gli uomini»[3] e riferibile ad una ben precisa fase cronologica (1882) sia

> un manifesto di attualità, adattabile ai sistemi democratici contemporanei, sempre più dominati dall'azione inquinante delle parole, della realtà incontrollabile della rete, della diffusione di notizie false che agiscono sulla capacità di giudizio condizionando le opinioni personali e indirizzando il consenso popolare. Ritroviamo la metafora di una società costruita intorno a informazioni non veritiere, dove la distanza dalla "verità" viene attuandosi per ragioni di prudenza, di convenienza economica, di opportunità politica[4].

Di solito il dramma di Ibsen è considerato la metafora di una democrazia malata, di un'opinione pubblica maggioritaria che non è la vera portatrice della verità e si fonda sull'inganno di pochi manipolatori di informazioni (uomini politici, di partito o abbienti signori dell'economia) a danno dei cittadini. La storia raccontata da Ibsen è ancor più emblematica, in quanto la manipolazione interviene su dati scientifici che il protagonista, il dottor Thomas Stockmann, ritiene incautamente inoppugnabili. Il fatto che le acque dello stabilimento termale, fonte di ricchezza per l'intera collettività, siano oggettivamente inquinate, non impedisce alla maggioranza della comunità, capeggiata dal fratello del medico e da altri profittatori lucidamente e crudamente dipinti da Ibsen, di considerare l'informazione offerta dallo scienziato un falso allarmismo. La maggioranza crede viceversa alla notizia diffusa sul quotidiano locale dal po-

[3] Perrelli (2006), p. 107.

[4] Gambino (2023), p. 45.

tente borgomastro Peter Strockmann, fratello maggiore del medico, e quindi crede alla voce del partito e del comune; anche perché, con una strategia perdente, il dottor Stockmann, invece di insistere sulla verità scientifica, tenta di dimostrare una proposizione alquanto più audace e sconvolgente, se non addirittura rivoluzionaria, molto vicina a Kierkegaard e a Nietzsche: che il potere della «maledetta e compatta» maggioranza falsifica la realtà ed è dannoso alla comunità rispetto all'opinione della minoranza illuminata e aristocratica. Il dottore, nella fatidica riunione cittadina che occupa l'intero quarto atto, lo dichiara in un chiaro atto d'accusa:

> Il più pericoloso nemico della verità e della libertà, fra noi, se proprio volete saperlo, sì, è la maggioranza, la solida e compatta maggioranza, la maledetta maggioranza democratica… La maggioranza non ha mai ragione, mai! Ecco una di quelle menzogne sociali contro le quali un uomo libero – libero nei suoi pensieri, nel suo agire, in tutta la sua persona – deve ribellarsi… mai e poi mai sarà giusto che gli imbecilli comandino agli intelligenti! […] La maggioranza ha la forza, sì, per nostra sciagura, ma non ha la ragione [5].

Una posizione che lo fa etichettare come "nemico del popolo" e lo condanna all'isolamento: la solitudine dell'uomo forte, portatore di verità, con cui si chiude il dramma, che è stato interpretato come una rappresentazione delle correnti antidemocratiche radicali di fine Ottocento, di cui Strockmann sarebbe l'ambiguo alfiere: colui che fa «una rivoluzione, sì, contro la falsità, contro quella colossale menzogna che proclama che la maggioranza è in possesso della verità» [6].

Per Gambino, invece, Ibsen prefigura non solo la degenerazione della maggioranza democratica, nei termini appena esposti, come pure la sua crisi dovuta alla manipolazione delle notizie diffuse via stampa da parte di accorti rappresentanti del potere politico, economico e dei giornali, ma anche l'attuale fase cronologica della postverità, caratterizzata dalla moltiplicazione delle verità e dalla conseguente proliferazione dei punti di vista incontrollati, agevolata dai nuovi mezzi documediali, basati su supporti di comunicazione profondamente diversi dalla stampa, che fanno in sé la differenza; non soltanto: «la parola "postverità" allude a una situazione in cui i fatti obiettivi sono meno influenti sull'opinione pubblica rispetto agli appelli emotivi e alle convinzioni personali» [7], al punto che l'autore propone di catalogare il fenomeno come «psico-verità», espressione di «un diffuso disinteresse per la verità, a un atteggiamento di indifferenza, di rinuncia al disinganno» [8].

---

[5] Ibsen (2023), pp. 182-183.

[6] Ibsen (2023), p. 183. Cfr. Perrelli (2006), pp. 106-111; Magris, in Ibsen (2023), pp. XVIII-XIX («un superuomo in miniatura»).

[7] Gambino (2023), p. 49.

[8] Gambino (2023), p. 53.

La tesi rende Ibsen ancor più dirompente di quanto già non sia, limitando la sua critica sociale e politica alla tirannia della maggioranza che pervade gli scritti di altri autori suoi contemporanei. La nuova «metà-verità» emotiva si pone sicuramente in linea con le pagine di Ibsen, anche se il suo discorso, come detto, si svolge su un piano differente e se la tecnica discorsiva di Strockmann alla fine vira verso la dimostrazione di una proposizione ancor più rivoluzionaria della semplice verità scientifica dell'inquinamento delle acque termali. Per andare ai temi della postverità, guardiamo a come la maggioranza si è formata la convinzione che la verità è quella affermata dal borgomastro e non quella sostenuta dal dottore (per avventura, come si è detto, due fratelli): «Ma ha torto, no? Almeno così diceva la «Voce del Popolo», esclama un borghese; e un altro uomo aggiunge: «Ah, io mi regolo su Aslaksen. Sapete, il tipografo, no? Fate come lui e andrete sul sicuro» [9]. Già nel terzo atto, del resto, il borgomastro si era espresso a sufficienza sul modo in cui comunicare la notizia giusta alla massa: «Per orientare e informare il pubblico sarà più che sufficiente questo mio articoletto, una semplice e chiara spiegazione» [10]. Queste parole esprimono la distanza che separa l'età postmoderna della medialità da quella della postverità documediale (impieghiamo l'analisi di Ferraris) che è uno sviluppo della precedente, e precisamente in questo senso:

> la documedialità è l'atomismo di milioni di persone convinte di aver ragione non insieme (come credevano, sbagliando, le chiese ideologiche del secolo scorso), ma da sole o meglio con il solo riscontro del web… Io sono io, ecco il refrain che sta alla base di un'inflazione di verità fai da te – quando invece, al tempo delle ideologie, c'era una sola verità che costituiva un articolo di fede per ampie comunità [11].

Usando questo schema, potremmo dire che Ibsen drammatizza l'ideologia della comunità, mentre oggi ciascuno di noi, il singolo che vive nella rete, è diventato portatore di una sua verità. I due fenomeni sono l'uno la prosecuzione dell'altro ed entrambi, però, hanno in comune un elemento che ci riconduce alla lezione del grande norvegese: «pretendere di separare democrazia e verità, giustizia sociale e osservanza dei valori cognitivi, non è una buona idea» [12], perché «l'addio alla verità priva l'umanità dell'unica barriera contro chi sappia avvalersi al meglio della strepitosa indifferenza degli umani rispetto ai valori cognitivi» [13]. In altri termini, e qui ricorriamo all'analisi di Anna Maria Lorusso,

---

[9] Ibsen (2023), p. 172. Contro l'invenzione giornalistica della verità si era espresso già Balzac, che ne aveva fatto il *leitmotiv* di *Illusions perdues*.

[10] Ibsen (2023), p. 168.

[11] Ferraris (2017), pp. 113-114.

[12] Ferraris (2017), p. 41.

[13] Ferraris (2017), p. 43.

> la più rilevante novità di oggi sta nella generalizzazione – qualcuno direbbe democratizzazione (io metto il termine fra virgolette perché non credo si tratti di un'autentica forma di progresso della democrazia) – delle agenzie di verità. Nel tempo presente chiunque sembra autorizzato a produrre la sua versione della verità. Attenzione: non la sua versione del mondo, ma una versione del mondo che pretende di essere vera, che vuole il bollino di qualità della verità [14].

Mentre il borgomastro di Ibsen era, allora, l'unica agenzia di verità (politica) legittimata, oggi assistiamo alla proliferazione delle agenzie di verità, che attraverso i media digitali accelerano invece di rallentare la diffusione delle non verità (è sagace osservazione di Jonathan Rauch [15]). E vi è un secondo fenomeno, ben sottolineato da Gambino e analizzato dai più competenti studiosi: il ruolo delle emozioni, la «focalizzazione sull'emotività» rievocata magistralmente dalla studiosa citata prima:

> un punto fondamentale delle fantasiose narrazioni della postverità è che sollecitano proiezione, identificazione, e ovviamente appassionamento. Le storie che leggiamo esprimono passioni e giudizi che sono i nostri, le potremmo esprimere noi, e per questo ci piacciono [16].

Come recuperare la verità o ricostituire una comunità/costituzione della verità è un progetto che va oltre Ibsen e le intelligenti sollecitazioni del nostro autore.

3. *Creditori e debitori nel realismo giuridico e letterario di Balzac*

Nella produzione letteraria di Balzac, che è stato esemplarmente definito «romancier du droit» [17], il diritto ha un ruolo centrale come motore dell'azione. Il diritto privato è il tessuto connettivo della sua narrazione: il grande scrittore di Tours rappresenta la realtà attraverso la lente del diritto, che dà forma ad una società avida ed egoista, quella borghese ottocentesca, dove il denaro, la ricchezza e il credito sono un obiettivo da perseguire per ottenere uno spazio vitale.

Gambino parte da una preziosa notazione di Carnelutti ripresa da Irti: qual è il rapporto tra il diritto e la realtà? Il diritto, afferma il grande giurista udinese, è forma che della realtà riproduce solo un frammento [18]. Accade infatti, possiamo chiosare

---

[14] Lorusso (2018), p. 13.

[15] Rauch (2022), p. 62.

[16] Lorusso (2018), p. 123.

[17] Dissaux (2012). Mi permetto di rinviare anche a Chiodi (2021).

[18] Carnelutti (1951), n. 100, p. 230. Cfr. Gambino (2023), pp. 15, 36. Sulla fattispecie come «immagine dell'evento» v. anche Irti (2020), p. 61 (e p. 12).

noi, che i codici civili ottocenteschi non rappresentino la società nella sua completezza con tutte le sue disuguaglianze materiali ma, attraverso un'abile strategia di riduzione, ne diano una visione astratta. Sotto le levigate "forme" dell'uguaglianza formale dei soggetti, il diritto privato riflesso dai codici civili dell'Ottocento maschera disuguaglianze reali, chiama al mercato soggetti di forza diseguale, costruisce il rapporto obbligatorio come una relazione astratta e impersonale, non codifica regole diverse ma offre a tutti, in realtà solo al borghese, lo stesso identico schema giuridico.

Balzac, che non a torto è stato anche ritenuto un antesignano della moderna sociologia del diritto, se non di Anatole France [19], mostra invece la società nella sua realtà o meglio, nella sua storicità. Con le incisive parole di Gambino:

> alla verità giuridica del credito – che è la verità del legislatore, che riduce e limita la realtà – Balzac, esplorando le dimensioni della modernità dei suoi tempi, oppone un'altra verità; che guadagna un punto di vista ora sociale ora psicologico, talvolta morale, talvolta economico [20].

Ed ecco apparire un'altra verità:

> così, il grande romanziere francese scuote la forza immobilizzante del diritto, entra in dialettica con i ruoli, le funzioni, le maschere della società, denuncia la profonda ingiustizia delle relazioni contrattuali, estrae dal rapporto giuridico le relazioni autentiche tra uomini in carne e ossa [21].

Scopre, si potrebbe dire, la violenza che si nasconde sotto ai rapporti obbligatori a dispetto della rassicurante, neutrale e imparziale superficie legale.

La lucida prosa di Balzac, all'occhio acuto di Francesco Gambino, individua nel credito «forme di crudeltà e di abuso di fiducia» [22], che arrivano fino alla disposizione del corpo del debitore in caso di inadempimento: «da strumento di cooperazione sociale a mezzo ingannevole che insidia e compromette i rapporti fiduciari tra le persone» [23]. Balzac è un narratore realista che precorrendo i tempi riesce a mostrare i conflitti d'interesse sottesi alle regole giuridiche e critica duramente la metamorfosi del credito, quando non viene soddisfatto, attraverso un passo illuminante di *La peau de*

[19] Sulla strategia visiva del mito napoleonico ottocentesco e sul suo disgregarsi alla fine del secolo: Solimano (2021).

[20] Gambino (2023), p. 67.

[21] Gambino (2023), p. 67.

[22] Gambino (2023), p. 63.

[23] Gambino (2023), p. 61.

chagrin (*La pelle di zigrino*, 1831), romanzo nel quale Raphaël de Valentin, che «impersona il mal di vivere di una generazione delusa da una rivoluzione mancata, sfiduciata e senza speranza da coltivare, costretta a subire le regole di una società di ricchi e di banchieri, di borghesi arroganti e di servi abbruttiti» [24], rievoca con parole forti lo stato di soggezione personale del debitore che deve subire la *contrainte par corps*: in questa situazione, «dovere» non significa più «appartenere più a se stessi» [25] («Devoir, ne c'est point ne plus s'appartenir?»).

La letteratura in questo caso riesce a raccontare «l'immagine fornita dalla realtà» (per usare un'altra formula carneluttiana [26)] con maggiore larghezza di orizzonte del diritto: quella realtà sociale (nella sua totalità) che il diritto, nella sua astrattezza, non manifesta; ed è in questa sua virtù che risiede anche per Gambino la sua peculiare funzione sociale. L'autore lo dice già all'inizio del suo libro quando, riprendendo un pensiero di Carnelutti, contrappone al diritto, che nelle sue fattispecie «immobilizza quel tanto di realtà che vuole far vedere in funzione dei propri scopi» [27], il cinema, che invece mira a «comprendere il più possibile di realtà, che vuole essere rappresentata» [28]: così, in questo senso, la forma cinematografica (ma anche con mezzi diversi quella letteraria) ha una «illimitata potenza rappresentativa» [29].

Ora, il debito, come ha scritto un esperto osservatore della produzione di Balzac, non è solo il motore della società descritta dal romanziere francese, ma anche il motore stesso della scrittura balzachiana [30]. Il debito, inoltre, viene rappresentato in quelle stesse pagine non tanto come uno strumento di liberazione, quanto piuttosto di oppressione, in contraddizione con i principi del liberismo classico. Il denaro e il rapporto obbligatorio che serve a procurarlo mostrano la «réduction du sujet comme individu intéressé» [31], di nuovo in opposizione al canone formale della libertà contrattuale promessa a tutti, ma appannaggio di pochi. Il codice civile si rivela ancora una volta come un re nudo nelle pagine di Balzac e la società emerge nel suo volto più cinico e crudele, contro la «verità giuridica» del credito. Questo accade perché l'artista, come insegna Carnelutti, «vede *di là dalle cose*. Il suo sguardo le trapassa,

[24] Binni, in Balzac (2021), p. LVII.

[25] Balzac (2021), p. 177 (con diversa traduzione).

[26] Carnelutti (1940), § 188, p. 459.

[27] Gambino (2023), p. 36.

[28] Gambino (2023), p. 36.

[29] Gambino (2023), p. 36.

[30] Péraud (2013), Introduction, p. 14.

[31] Péraud (2013), Introduction, p. 22.

come un dardo. Le cose sono opache; l'arte le rende trasparenti»[32]. Con le amare e disincantate parole di un memorabile personaggio balzachiano, l'usurario Gobseck:

> per chi si è gettato per forza in ogni matrice sociale, le convinzioni e la morale sono parole senza nessun valore. In noi rimane l'unico sentimento vero che la natura ci abbia trasmesso: l'istinto di conservazione. Nelle società europee, tale istinto si chiama *interesse personale*. [...] quanto alle usanze, l'uomo è ovunque lo stesso: ovunque la lotta tra il povero e il ricco è in vigore, ovunque è inevitabile; è dunque meglio essere lo sfruttatore anziché lo sfruttato[33].

Il passo è significativo almeno per due ragioni: da un lato, nel suo cinico pessimismo, rivela la filosofia alla quale credevano i giuristi napoleonici, convinti sì che l'uomo fosse tutto istinto meccanico e passione egoistica da "governare", ma non del tutto disposti ad adeguare il mercato all'etica attraverso il comando del diritto[34]; dall'altro a ben vedere manifesta un conflitto tra ordinamenti, per riprendere uno dei motivi conduttori del libro di Francesco Gambino; tra diritto e morale perde la morale, cioè la solidarietà o la fratellanza, e vince l'imperativo della legge scolpita nel codice civile.

4. *Ordinamenti giuridici in conflitto da Sciascia a Clint Eastwood*

Gli ultimi tre saggi del libro formano una speciale unità nel pensiero di Francesco Gambino. Con la sua fine analisi di Sciascia e di due recenti pellicole cinematografiche l'autore affronta infatti il tema del conflitto tra ordinamenti giuridici diversi, che a suo avviso formano la trama narrativa delle opere esaminate; e anche dal nostro punto di vista ha perfettamente ragione.

Per *Il giorno della civetta,* il racconto di «una borghesia parassitaria, una borghesia che non *imprende* ma soltanto *sfrutta*» (cioè la mafia)[35], il rilievo non è nuovo: lo si può magistralmente ritrovare in alcune belle pagine di Natalino Irti[36]. Ma Gambino riesce a

---

[32] Carnelutti (1960), p. 24. Si può dire la stessa cosa per l'arte letteraria di Sciascia: altro punto di contatto tra i saggi di questo libro; sul tema mi permetto di richiamare Chiodi (2023). Secondo il giurista friulano, tuttavia, l'inquadratura (*mirada*) della cinepresa rappresenta la realtà in forma ancora più estesa del letterato o del pittore, nonché del diritto: Carnelutti (1949), p. 19. Cfr. Gambino (2023), p. 15.

[33] Balzac (2016), pp. 22-23.

[34] Ha scritto Carnelutti (1940), pionieristico teorico dell'ordine del mercato, § 189, p. 461, che «il bisogno, per cui sorge il diritto, è che all'etica sia adeguata l'economia. Ma l'economia non ascolta la voce dell'etica se questa non assume il tono del comando...».

[35] Sciascia (2010), p. 137 (Appendice, 1972).

[36] Irti (2021).

sviluppare lo spunto in modo originale, partendo dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano, esposta sia nel celebre libro del 1946 (seconda edizione), sia nei non meno illuminanti *Frammenti di un dizionario giuridico* del 1947. Si colgono allora, in questa prospettiva, convincenti parallelismi tra letterato e giurista.

Una prima notazione utile dell'autore è che il sistema mafioso costituisce un ordinamento giuridico, benché illecito dal punto di vista dell'ordinamento giuridico statale, che interagisce con esso dall'interno (come Sciascia afferma chiaramente nell'appendice del racconto) e non al fine di sovvertirlo, ma di inquinarlo e corromperlo. Qui al pensiero del grande intellettuale l'autore sovrappone quello di Santi Romano: quello di *Rivoluzione e diritto*, ma già della sua opera principale, nella quale egli sosteneva provocatoriamente che anche gli ordinamenti extra-statali, perfino quelli qualificati dallo Stato come criminali per fini e per mezzi, dovevano definirsi altrettanto giuridici. In altri termini, l'attributo della giuridicità è proprio di ogni istituzione come organizzazione sociale e quindi non spetta esclusivamente allo Stato, anche se lo Stato può combattere, reprimere e non riconoscere la giuridicità di altri ordinamenti [37]. Si tratta di un concetto ribadito anche nel frammento *Autonomia*: «La premessa esatta è che un ordinamento non può essere rilevante per un altro originario se non in base ad una norma di questo. Ma ciò non implica che ogni ordinamento consideri giuridico solo se stesso» [38].

È rilevante anche un altro spunto, ben sottolineato dall'autore sulla base della teoria romaniana: entro certi limiti, cioè nei rapporti tra i soci, si può parlare di "giustizia" anche per le organizzazioni criminali, benché quella funzione non si possa considerare tale dal punto di vista dello Stato. Su questo profilo, probabilmente, Sciascia, come si dirà a breve, aveva un'opinione analoga e ancor più larga. Il tema di ciò che può considerarsi giuridico o meno, assumendo il punto di vista di un singolo ordinamento rispetto ad un altro, richiama alla mente dell'autore – ed è la seconda nota che è opportuno evidenziare – il problema delle obbligazioni naturali, che il civilista è portato a qualificare come giuridiche perfette o imperfette a seconda del punto di vista da cui si pone (dentro o fuori l'ordinamento statale: e qui il contrasto è tra Santi Romano e Carnelutti).

A Gambino interessa rilevare come la coesistenza e «l'urto» tra ordinamenti giuridici distinti e concorrenti sia rappresentato nel racconto di Sciascia e nel film di Da-

[37] Romano (1946), § 30, pp. 100-101. Cfr. Irti (2020), p. 7.

[38] Romano (1947/1953), p. 19. L'insegnamento di Santi Romano sarà ripreso da Antonio Pigliaru, unitamente a quello di Capograssi, nei suoi noti studi sulla società barbaricina, che il filosofo sardo teneva distinta dalle associazioni criminali come la mafia, pur assegnando a tutte la qualifica di ordinamento giuridico. Un commento esauriente e convincente si rinviene ora nel recente studio di Puggioni (2024), pp. 71-126, 134-149. Si v. anche sotto diversa prospettiva Di Lucia (2021).

miani (o in *Cadaveri eccellenti* di Rosi, se si allarga lo sguardo anche a *Il contesto*), mostrandoci su quali strutture e dispositivi si fonda la loro diversità. Nel sistema mafioso non vige e non è osservata la legge dello Stato, ma il «senso di giustizia» dei capimafia per i quali, come si può dire di don Mariano Arena, «la voce del diritto era stata sempre soffocata dalla forza» [39]; i conflitti non si risolvono attraverso il processo, ma con la vendetta oppure tramite l'attività pacificatrice dei soggetti («uomini di pace») a cui il sistema attribuisce tale autorità e che permette loro «di realizzare la giustizia, di amministrarla, al di fuori delle leggi e degli organi dello Stato» [40]: perché di vera «amministrazione della giustizia» si tratta, scrive Sciascia, fuori dall'«ufficio di giustizia che lo Stato detiene e che, per carità, è legittimo» [41].

Altro profilo interessante è che i due sistemi parlano anche attraverso lingue differenti: il che spiega come il capitano Bellodi sappia trarre profittevole vantaggio nei suoi interrogatori partendo da questo dato di fatto, usando diverse «tonalità emotive» con i suoi interlocutori. La lingua della mafia e dei suoi accoliti non è quella impiegata dagli uomini d'ordine della Repubblica o dai comuni cittadini. La stessa concezione della legge è opposta: alla «legge che nasce dalla ragione ed è ragione» [42], alla legge che «per quanto iniqua è pur sempre forma della ragione», come Sciascia scrive ne *Il cavaliere e la morte* (1988) [43], corrisponde infatti l'irrazionalità della legge di chi ha il potere nel sistema mafioso e lo gestisce a suo capriccio: «la legge di un uomo, che nasce dai pensieri e dagli uomini di quest'uomo» [44], pura "forza" senza ragione, e quindi non "diritto" [45]. Quanto questa sorta di legge sia lontana dal *nomos* rappresentato in un passo de *Il Consiglio d'Egitto* aveva già dimostrato Irti [46]; Gambino vi aggiunge acutamente la riflessione sulla distanza siderale che intercorre tra questa legge munita di sola forza e la legge che in *Morte dell'inquisitore* fa valere contro il

[39] Sciascia (2010), p. 110.

[40] Sciascia (2010), p. 136.

[41] Sciascia (2010), p. 66.

[42] Sciascia (2010), p. 30.

[43] Sciascia (2023), p. 1176, dove precisa che «la pena di morte non ha niente a che fare con la legge».

[44] Sciascia (2010), p. 30.

[45] Sciascia (2010), p. 110. Anche la legge statale, del resto, può degenerare: e allora diventa puro formalismo (p. 101) e il giudizio, che la dovrebbe semplicemente applicare, diventa invece un rito sacro che esclude l'errore giudiziario, come sostiene il presidente Riches in un celebre dialogo de *Il contesto*. Due esiti, l'uno lontano e l'altro conforme all'illuminismo giuridico, ma anche allo scetticismo di Montaigne, sui quali riflettono Irti (2020), p. 20; Solimano (2023); Miletti (2020), pp. 21-22; Miletti (2022), pp. 386-387.

[46] Irti (2021), p. 23.

Sant'Uffizio l'uomo «di tenace concetto» fra Diego La Matina, che solo per uno strano gioco di mere apparenze poteva essere considerato un brigante, mentre in effetti era un uomo che combatteva per la giustizia. In conclusione, Gambino è persuaso che il racconto di Sciascia abbia avuto un ruolo «politico-giuridico» determinante nel rendere «visibile» un fenomeno come quello mafioso, oggetto ai tempi di un circolante negazionismo, e nel promuovere «un ritorno al dover essere normativo»[47]. Così come, del resto, è assodato che il cinema serve a far pensare lo spettatore non solo in termini filosofici[48], ma anche giuridici. Il film attraverso le immagini può infatti contribuire a rendere visibile il diritto, o una certa idea di diritto, al pari di altre arti, come ad esempio la pittura, l'architettura e la musica.

Ancor più interessante si rivela la prospettiva pluriordinamentale adottata da Francesco Gambino nell'analisi di altri due recenti pellicole.

Nel prendere in esame la serie *Narcos* e il film *Escobar. Il fascino del male*, che rappresentano il cartello di Medellín guidato dall'efferato Pablo Escobar, il tema del conflitto tra lo Stato e la più potente associazione colombiana di narcotrafficanti ne esce ulteriormente illuminato. Il lungometraggio, che si avvale dell'interpretazione carismatica (e paradossalmente recitata in inglese da due madrelingua spagnoli) della coppia Penélope Cruz e Javier Bardem, è la narrazione in prima persona con voce fuori campo e in modalità *flash-back* delle vicende della fulminea ascesa, in contrasto e in sostituzione delle istituzioni statali colombiane, di un affarista feroce e senza scrupoli. Solo di riflesso il regista e sceneggiatore tratta anche del rapporto personale tra la giornalista televisiva Virginia Vallejo (al cui libro è ispirata la sceneggiatura) e Pablo.

Il film, attraverso gli occhi della donna ambiziosa e consapevole di essere travolta dall'ambiguo fascino del ricco trafficante («amo Pablo, ma odio Escobar»), racconta un frammento cruciale della storia colombiana (ma in realtà globale) degli anni '80-'90[49]. Il ritmo incalzante delle immagini coglie gli aspetti ambivalenti della relazione affettiva tra i due protagonisti (chi usa chi?) e il bipolarismo di Escobar, spietato genio del male capace di crudeltà efferate (la mattanza di El Negro Galeano e Moncada nella prigione è agghiacciante), mostro anche deforme all'esterno, massiccio psicopatico (la critica cinematografica ha giustamente rievocato il Bardem di *Non è un paese per vecchi* dei fratelli Coen) e marito/padre premuroso in famiglia (l'educazione di Juan Pablo, la riconoscenza verso la moglie Maria Victoria, l'attaccamento alla figlia Manuela), ma

[47] Gambino (2023), p. 80. È la "buona azione" cui alludeva lo stesso scrittore, come riporta Paolo Squillacioti, in Sciascia (2023), p. 1787.

[48] Curi (2020).

[49] Un'ottima ricostruzione in Vecchioni (2021).

anche l'inesorabile meccanismo di violenza e di illegalità che connota l'associazione guidata da Escobar (e nuovamente Gambino si interroga sul paradosso romaniano, che attribuisce la qualifica originaria di giuridicità anche alle organizzazioni che siano ritenute dallo Stato illecite, criminali e fuori dal perimetro del diritto statuale).

Escobar, per la verità, malgrado la prova attoriale dei due protagonisti, è superficiale, anche se spettacolare. Non siamo al cospetto di un capolavoro e mancano molti pezzi dal complesso mosaico (ad esempio la guerra dei cartelli). Nella sua irresistibile ascesa il cartello di Medellín arriva fino a minacciare la stabilità e la coesione di uno Stato democratico già fragile e minato nelle sue fondamenta, che infatti si arrende quando l'uomo intraprende una estenuante negoziazione finalizzata a rivedere il diritto costituzionale colombiano (ulteriore esempio di quel fenomeno, già evidenziato in Sciascia, per cui le organizzazioni criminali di tipo mafioso non vogliono abbattere, ma interferire con lo Stato) e con ciò revocare il trattato di estradizione tra Colombia e Stati Uniti, paese nel quale il potente narcotrafficante avrebbe potuto essere processato o recluso per la vendita di cocaina in territorio americano. La cupa sequela di sequestri e uccisioni che accompagna la c.d. negoziazione di Escobar con gli uomini delle istituzioni è raffigurata abilmente dal regista che tocca, seppure di sfuggita, anche il tema del mancato riconoscimento del cartello.

Anche se il film manca di originalità e assomiglia più a una *soap* che ad un vero *docu-movie*, i temi d'interesse giuridico non mancano: la rappresentazione di come funzionava il sistema sociale dei narco-milionari basato sul commercio di cocaina, sull'interdipendenza personale (fedeltà e obbedienza) e sul favore penetrante ed esteso di tutte le classi sociali (feste, lusso, soldi per i più abbienti; pane e alloggi per i più poveri); il tavolo dei negoziati, alla quale sedeva con un'indubbia forza contrattuale Escobar, malgrado il mancato riconoscimento del cartello di Medellín da parte dei politici («tutto ciò non sta avvenendo» esclama uno di essi in una scena del film), che in realtà è un atteggiamento di sola facciata, dato che l'omessa legittimazione non impedisce tuttavia la prosecuzione della trattativa con una controparte di così rilevante forza economica e di pressione (secondo metodi «persuasivi» precisamente analizzati nel saggio) e di così estesa e pervasiva presenza in tutti i comparti della società (il dato più caratteristico e impressionante della vicenda colombiana è appunto questo: l'immanenza del cartello nella società e la superiorità della sua "sovranità" rispetto a quella dello Stato, che il boss si prefigge anzi di sostituire almeno in alcune funzioni[50]); l'abilità che porta Escobar a farsi eleggere alla Camera dei rappresentanti nel 1982, anche per ottenere una legittimazione dentro lo Stato, sfruttando l'appoggio popolare e l'opinione pubblica; la ferma contestazione del

[50] Gambino (2023), p. 90 parla di «disconoscimento».

ministro della giustizia Rodrigo Lara Bonilla, che finirà ammazzato nel 1984 dopo essere riuscito a far espellere Escobar dal parlamento; la catena di omicidi (anche attraverso il meccanismo della taglia per ogni uccisione di un poliziotto) che consente all'associazione criminale di ottenere lo scopo prefisso sotto la presidenza di César Gaviria Trujillo (la riforma dell'art. 35 della Costituzione nel 1991 e la conservazione del sistema all'interno dello Stato); la costruzione del carcere dorato di massima sicurezza *La Catedral*, che è anche uno spazio extra-territoriale all'interno dello Stato colombiano, che prelude alla sua consegna alle forze dell'ordine; la sua fuga e infine l'uccisione nel 1993 da parte delle forze speciali che lo braccavano. Il tema dell'interdipendenza (usiamo il termine specifico) tra cartello e Stato diventa, nel commento di Francesco Gambino, il sottotesto principale del film, anche se la pellicola, come del resto la serie *Narcos*, ha i difetti strutturali di cui si è fatto cenno sopra. L'autore, per far risaltare questo aspetto, si avvale anche dei modelli descrittivi forniti dal sociologo Theodor Geiger, che, in base ad una convincente verifica, si applicano bene al film in oggetto. Particolarmente interessante è l'applicazione di tale modulo per spiegare la differenza tra l'atteggiamento risoluto del capo del Blocco di ricerca (*Bloque de búsqueda*) Horacio Carrillo e degli agenti americani della DEA Steve Murphy e Javier Peña (nel film riuniti nella figura di Shepard, interpretato da Peter Sarsgaard) rispetto al meno collaborativo atteggiamento dei politici colombiani, timorosi di perdere una sovranità dalle fondazioni sempre più fragili e incerte: nella reazione dei primi qui c'è proprio quella «certa permeabilità dentro la rete, solitamente capillare, dell'interdipendenza sociale»[51] di cui discorre Geiger.

Dall'epopea sudamericana al contemporaneo Michigan di Detroit il salto sembra essere notevole. Non per le lenti attente di Francesco Gambino, che fa della sua interpretazione di *Gran Torino* di Clint Eastwood l'ennesima e coerente riprova della sua formula analitica basata sulla interrelazione tra ordinamenti giuridici. Stavolta, poi, il film è un autentico capolavoro in tutte le sue componenti: sceneggiatura, regia, attori[52].

Cos'è la morte? È la fine o il principio? «And some may ask, what is death. Is it the end? Or is it the beginning? And what is life? What is this thing we call life?»[53]. La predica del giovanissimo padre Janovich sembra introdurci ad un film esistenziale, che inizia e finisce con un funerale: prima quello di Dorothy Kowalski e poi quello del marito Walt Kowalski, americano di origini polacche, che ha gli occhi di ghiaccio di Clint Eastwood, «un uomo che sa più della morte che della vita»[54], un ex-combattente in Corea, già ope-

[51] Geiger (2018), p. 158.

[52] Tra le tante analisi, segnalo quella accurata ed esperta di Moggi (2009), alla quale rimando.

[53] Schenk (2008), p. 3.

[54] Schenk (2008), p. 25.

raio della Ford, che vive in un quartiere di Detroit abitato dai *hmong*, in una villetta che è una sorta di *enclave*, con la bandiera a stelle e strisce che segna il confine tra il suo territorio e quello dei vicini, con i quali non comunica e non intende entrare in relazione.

Così descrive il suo ruvido personaggio il brillante sceneggiatore: «Walt Kowalski looks young for his age. He has slate blue eyes, physically fit and has had the same buzz cut hairstyle since getting out of the military in 1953. Walt is also a perfectionist. Nothing escapes his hawklike eyes, eyes that pierce and judge» [55]. Aspetto giovanile, fisico tonico, capelli alla militare, curati sempre dallo stesso barbiere (una delle poche persone a cui Walt, uomo di poche parole, rivolge il saluto). Kowalski ha due figli, Mitch e Steve, dei nipoti, una nuora: ma il muro di incomunicabilità, innalzato da tempo, è alto e spesso. Walt, insomma, è un asociale, chiuso in se stesso (parla poco e digrigna spesso i denti), ordinato e impenetrabile all'esterno. Non deve essere privo di sentimenti (nei confronti della moglie per lo meno). Ma ha più affezione per la sua cagnetta Daisy e per la sua magnifica e lucida automobile, una *Gran Torino,* che per gli esseri umani. In più, è razzista (disprezza i "musi gialli"). Anche la religione non gli interessa, a differenza della consorte. Al sacerdote che lo visita spesso, per un desiderio della defunta, e che tenta di parlargli di Dio dichiara secco di confessare che non ha nessun desiderio di confessarsi: «Well, I confess I never much liked church and only went because of the wife. And I confess I have no desire to confess to a boy who is fresh out of the seminary» [56]. Il prete però riesce a leggergli nel cuore: capisce che è un uomo senza pace, con un gran peso sulle spalle. Anche con i suoi vicini asiatici i rapporti non esistono. Si tratta di *hmong* emigrati, che hanno costituito un ordinamento dentro un altro ordinamento: una comunità che osserva le sue consuetudini e in cui determinate gang, come quella guidata da Spider, si spartiscono il territorio esercitando attività criminali. Si entra nella banda attraverso un'iniziazione alla quale è sottoposto anche Thao, l'attore *hmong* appena sedicenne Bee Vang, fratello della bella e spigliata Sue, Ahney Her, molto protettiva con il piccolo ragazzo, al quale viene imposto con scarso successo di rubare la *Gran Torino* dello scostante vicino. Da questo tentativo di furto andato a vuoto nasce tuttavia un inaspettato rapporto con Thao e Sue e con l'intera famiglia. Il contatto avviene grazie alle tradizioni *hmong*, che impongono come un obbligo giuridico di portare doni all'offeso (cibo e fiori) e addirittura di mettere il ragazzo a disposizione di Kowalski per dei lavori: una specie di debito d'onore che vincola Thao alla sua vittima. Da questa reciproca e non voluta relazione nasce qualcosa di nuovo: nasce gradualmente un contatto e

[55] Schenk (2008), p. 1.

[56] Schenk (2008), p. 8.

poi un'integrazione tra due ordinamenti differenti, e non solo tra due personalità opposte. Walt con Thao può ricominciare a fare il padre sul serio: intraprende infatti un percorso educativo che favorisce il disgelo tra lui e il gruppo etnico e familiare di cui fa parte: è una «relazione di mutuo apprendimento» e di rispetto reciproco [57].

Il film ha un passo abbastanza lento nella prima parte, che nei termini aristotelici efficacemente usati da Umberto Curi, costituiscono il nodo dell'azione fino a quando non avviene il mutamento, cioè la transizione di stato, che nella seconda parte porterà allo scioglimento, che nella fattispecie è legata a due eventi violenti [58]: prima il rapimento e la violenza sessuale a Sue ad opera della gang comandata dal cugino Spider, rispetto alla quale tuttavia i due giovani con la loro famiglia non intendono coinvolgere l'autorità pubblica; poi la tragica morte di Kowalski che, dopo essersi finalmente confessato, trova finalmente la pace immolandosi per amore (soffriva da tempo di un male incurabile) anziché reagire con la vendetta. Walt opta per

> la più formidabile – e potentissima – alternativa alla violenza che la cultura occidentale abbia mai conosciuto. L'offerta del suo corpo e del suo sangue, in quella vera e propria celebrazione eucaristica che è costituita dalla scena in cui egli va consapevolmente incontro ai propri assassini, estingue l'incubo che opprimeva la vita di tante persone innocenti, squarciando una prospettiva futura di speranza [59].

Dopo essersi preparato con un vero e proprio rito, armato solo di un accendino, si fa uccidere dalla gang, che sarà finalmente arrestata dalla polizia. Alla Chiesa lascia la sua casa; a Thao, oltre ad una grande lezione di vita, nel suo testamento letto davanti agli attoniti parenti lega la sua *Gran Torino*, e il film non casualmente si conclude con un campo lungo in cui il giovane sfreccia con il bolide verso un futuro migliore.

Ha ragione Curi: lo spettatore rimane spiazzato da questo finale, anzi da questo scioglimento. Clint Eastwood non è più l'ispettore Callaghan di un tempo e neanche un giustiziere, ma un uomo tormentato dal suo passato e non privo di un lato oscuro, che si sacrifica per gli altri per riaffermare il senso della legge (gli assassini saranno arrestati dalla polizia, come si è detto) e il rifiuto della giustizia privata tipica delle associazioni criminali, e più in generale della brutale e cieca violenza. Come in *Mystic River* (2003), dove però la tecnica è diversa: lì lo spettatore ci arriva *dopo* che la violenza è stata compiuta e senza che i protagonisti si siano redenti; qui ci arriva *prima* attraverso il percorso di trasformazione interiore di Walt. Là un finale agghiacciante

[57] Curi (2020), p. 221.

[58] Per le altre 'svolte' del film si rinvia alla scheda di Moggi (2009).

[59] Curi (2020), p. 225.

e poco consolatorio; qui una fine che apre una speranza ottimistica. Non è meno interessante l'interpretazione che di questo film dà Francesco Gambino, forte dell'orizzonte di senso preparato dalle sue precedenti riflessioni intorno alle interazioni tra ordinamenti. È questa infatti l'intelligente chiave di lettura proposta nel saggio: «due diversi sistemi culturali di cui il film, in linea progressiva, narra l'estraneità l'uno all'altro, il reciproco riconoscimento, le interazioni e la coesistenza» [60]. Walt affonda le sue radici in un mondo e crede in un sistema di valori (ad esempio la legittima difesa preventiva armata) e di princìpi di una tradizione (peraltro declinante) che, come ci insegna l'autore, è distante e separata da quello della comunità asiatica che si è insediata a Detroit, e che continua ad osservare i propri usi, I due mondi sono autonomi e indipendenti, proprio come nella teoria romaniana; ma ad un certo punto si riconoscono. Qui il riconoscimento, tanto problematico con le associazioni criminose, avviene: è un evento reale che cambia la vita di chi lo attua. Ecco l'innovativa chiave di lettura di Gambino: «la figura di Walt simboleggia il problema della comunicazione tra sistemi sensibilmente distanti» [61].

Torniamo ora per un ultimo istante allo scioglimento di cui abbiamo già narrato sopra, cioè all'eroico sacrificio compiuto da Walt. In nome di quale sistema Kowalski compie il suo gesto coraggioso? La risposta dell'autore è questa «non il diritto di uno Stato e neppure un'idea trascendente di giustizia» [62]. Riprendendo il filo di un discorso già iniziato con Sciascia, Kowalski è più simile a Diego La Matina, che lotta per un «diritto concepito e vissuto» da sé e trova una sottile conferma di questa sua interpretazione in un passo del mirabile *script* dello sceneggiatore Nick Schenk: Kowalski è infatti l'uomo che aggiusta le cose («fix stuff») e quindi anche i fatti.

Dalla lettura evangelica di Curi, che fa di *Gran Torino* un racconto filosofico che ripudia la vendetta («Basta con gli angeli vendicatori. Basta con la giustizia fai-da-te. Basta con quella spirale di violenza, per la quale il sangue profuso chiama all'infinito altro sangue» [63]), alla prospettiva laica di Gambino, che fa di *Gran Torino* un racconto giuridico.

---

[60] Curi (2020), p. 102.

[61] Gambino (2023), p. 106. Anche Frankie, il duro di *Million Dollar Baby* (2004), cede a Maggie, contravvenendo al proprio ferreo codice normativo: ma quel film non simboleggia la comunicazione tra due sistemi, bensì tra due esseri umani.

[62] Gambino (2023), p. 109.

[63] Curi (2020), p. 223.

Bibliografia

Balzac, Honoré de (2016), *Gobseck*, traduzione e note di M. Ferrara, Bagno a Ripoli, Passigli Editori

Balzac, Honoré de (2021), *La pelle di zigrino*, Introduzione di L. Binni, a cura di C. Ortesta, Milano, Garzanti

Carnelutti, Francesco (1940), *Teoria generale del diritto*, Soc. Ed. del «Foro italiano», Roma

Carnelutti, Francesco (1949), *Cinematografo e rappresentazione*, in «Bianco e nero. Rassegna mensile di studi cinematografici», 10, n. 11, novembre, pp. 13-25.

Carnelutti, Francesco (1951/1998), *Teoria generale del diritto*, Terza edizione emendata e ampliata, Soc. Ed. del «Foro italiano», Roma, ristampa a cura di P. Perlingieri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

Carnelutti, Francesco (1960), in *Cinema e civiltà*, a cura di P. Gadda Conti e con una Prefazione di F. Carnelutti, Firenze, Sansoni Editore

Carnelutti, Francesco (1963), in *Cinema e società*, a cura di P. Gadda Conti, Firenze, Sansoni Editore

Chiodi, Giovanni (2021), *Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco*, in *LawArt*, 2, pp. 353-389

Chiodi, Giovanni (2023), *«A legger bene…»: Leonardo Sciascia e l'interpretazione dei testi storico-giuridici (da* Morte di un inquisitore *a 1912+1)*, in Pace Gravina, Giacomo, Antonio Cappuccio (a cura di), *Leonardo Sciascia e la Storia del diritto*, Messina, Messina University Press, pp. 177-195

Curi, Umberto (2020), *Film che pensano*, Milano-Udine, Mimesis

Di Lucia, Paolo (2011), *La vendetta barbaricina in Sardegna: un case-study per l'ontologia sociale*, in *Intenzionalità collettiva e figure della responsabilità* (Teoria e Critica della Regolazione Sociale, Quaderno), pp. 1-11

Dissaux, Nicolas (dir.) (2012), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis

Ferraris, Maurizio (2017), *Postverità e altri enigmi*, Bologna, il Mulino

Geiger, Theodor J. (2018), *Studi preliminari di sociologia del diritto* [*Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987], a cura di M.L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac e M. Marzulli, trad. L. Schröder, revisione T. Dalavcuras, Milano-Udine, Mimemis

Ibsen, Henrik (2023), *Spettri, Un nemico del popolo/L'anitra selvatica/Rosmersholm*, Introduzione di C. Magris, Milano, Garzanti

Irti, Natalino (2020), *Per una lettura critica di Santi Romano (note introduttive)*, in Sandulli, Aldo (a cura di), L'ordinamento giuridico *nel centenario*, Bologna, il Mulino, pp. 1-9

Irti, Natalino (2020), *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, il Mulino

Irti, Natalino (2021), *"Il giorno della civetta" e il destino della legge*, in Cavallaro, Luigi, Roberto Giovanni Conti (a cura di), *Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia*, Bari, Cacucci Editore, pp. 17-25

Lorusso, Anna Maria (2018), *Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling*, Bari-Roma, Laterza

Miletti, Marco Nicola (2020), *Congetture, delazioni, tormenti. Leonardo Sciascia e l'ossessione inquisitori*, in Zilletti, Lorenzo, Salvatore Scuto (a cura di), *Ispezioni della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, pp. 19-41

Miletti, Marco Nicola (2022), *Leonardo Sciascia e l'ombra dell'inquisizione nella giustizia penale*, in «Diritto penale XXI secolo», 21, n. 41, pp. 374-392

Moggi, Leonardo (2009), *Gran Torino*, Scheda, https://www.mediatecatoscana.it/wp-content/uploads/2020/03/Gran-Torino_Scheda_analisi.pdf

Péraud, Alexandre (dir.) (2013), *La Comédie (in)humaine de l'argent*, Lormont, Le bord de l'eau

Perrelli, Franco (2006), *Henrik Ibsen. Un profilo*, Bari, Edizioni di Pagina

Puggioni, Pier Giuseppe (2024), *Il sentiero del "noi". Pluralismo giuridico, umanesimo e relazione in Antonio Pigliaru*, Pisa, Pisa University Press

Rauch, Jonathan (2022), *La Costituzione della Conoscenza. In difesa della verità* [*The Constitution of Knowledge. A Defense of Truth*, 2021], trad. R. Spaventa, Roma, Castelvecchi

Romano, Santi (1946), *L'ordinamento giuridico*, Seconda edizione con aggiunte, Firenze, Sansoni

Romano, Santi (1947/1953), *Frammenti di un dizionario giuridico*, Ristampa inalterata, Milano, Giuffrè

Schenk, Nick (2008), *Gran Torino*, https://thescriptsavant.com/movies/Gran_Torino

Sciascia, Leonardo (2010), *Il giorno della civetta*, Milano, Adelphi Edizioni

Sciascia, Leonardo (2023), *Il cavaliere e la morte*, in Sciascia, Leonardo, *Opere*, volume I, *Narrativa – Teatro – Poesia*, a cura di P. Squillacioti, edizione riveduta e aggiornata, Milano, Adelphi

Solimano, Stefano (2021), *Ei fu… il codice (anche). La costruzione di un mito attraverso le immagini*, in *LawArt*, 2, pp. 19-42

Solimano, Stefano (2023), *Voltaire… Voltaire… Sciascia e l'illuminismo giuridico ne* Il contesto, in Pace Gravina, Giacomo, Antonio Cappuccio (a cura di), *Leonardo Sciascia e la Storia del diritto*, Messina, Messina University Press, pp. 23-40

Vecchioni, Domenico (2021), *Pablo Escobar. Vita, amori e morte del re della cocaina*, Santarcangelo di Romagna, Diarkos, Leonardo

Società, istituzioni e futuro della costituzione. Un commento al libro di Francesco Gambino

Cristiano Paixão

In sala con il diritto, il libro di Francesco Gambino, ha molte qualità [1]. Una di queste, che colpisce fin dall'inizio del primo saggio, è la profondità delle analisi. Un'altra, che emerge e prende forma gradualmente solo leggendo con attenzione i riferimenti bibliografici, riguarda la vastità della materia contenuta nell'osservazione delle opere letterarie e cinematografiche. L'autore si occupa di vari campi delle scienze umane, come la critica letteraria, la filosofia politica, la sociologia, la psicologia e la teoria politica. In ambito giuridico, il libro passa in rassegna la filosofia del diritto, la teoria generale del diritto, la sociologia giuridica, la storia del diritto e il diritto privato [2].

Un elemento distintivo del libro è la ricchezza delle note, che ci sorprendono a ogni passo con autori insoliti, commenti precisi e collegamenti originali. Ed è proprio da una di queste note che propongo un dialogo con il testo di Gambino. Con ciò intendo dire che l'opera dà anche un grande contributo al campo della storia costituzionale.

Nel saggio dedicato al *Il Giorno della civetta* di Leonardo Sciascia e alla trasposizione cinematografica fattane da Damiano Damiani, Gambino propone un importante tema di discussione [3]. Quali sono gli effetti dell'entrata in vigore di un testo giuridico in un contesto in cui le strutture tradizionali di potere e di socialità sono fortemente radicate? Come si organizzano le relazioni giuridiche in questo contesto? Che ruolo hanno le istituzioni legate al diritto e alla politica, come i parlamenti, i tribunali e altri organi legati al sistema giudiziario?

Per rispondere a queste domande Gambino ricorre al concetto di pluralismo giuridico. All'interno della sua riflessione particolare rilievo assume la questione della sussistenza di elementi di validità di un ordine normativo che, in linea di principio, è esterno alla normatività giuridica ed è caratterizzato dalla tradizione. Nel caso del romanzo di Sciascia e del film di Damiani, stiamo parlando delle relazioni sociali che esistono in Sicilia e che sono associate alle varie forme di organizzazione mafiosa. E nella nota 27 del testo, troviamo una riflessione interessante: Gambino si riferisce

[1] Gambino (2023).

[2] Si ringrazia Massimo Meccarelli per i commenti e i suggerimenti.

[3] Gambino (2023), pp. 71-81 e 139-143.

espressamente al concetto di "pluralismo costituzionale", il cui impatto deriva dalla frammentazione della società globale. A ciò segue la citazione di un testo di Gunther Teubner che allude a un concetto più ampio di politica, da estendere, come si legge nella citazione, «anche alle istituzioni non politiche della società civile, dell'economia, della scienza, dell'istruzione, della salute, delle arti e dello sport, ossia a tutti gli ambiti sociali in cui si realizza tale processo di costituzionalizzazione» [4].

Un primo dato da sottolineare riguarda l'opera stessa che Gambino analizza. *Il giorno della civetta* è un racconto lungo, quindi appartiene al mondo della narrativa, ma la sua trama è ispirata a eventi reali [5]. All'inizio del libro c'è un omicidio. Salvatore Colasberna, un uomo d'affari in una località imprecisata della Sicilia, viene assassinato. Sappiamo che Colasberna operava nel campo dell'edilizia, ma non molto di più. Bellodi, il capitano dei carabinieri che arriva da Parma, una città del nord Italia, entra in scena e concentra tutti i suoi sforzi per risolvere il crimine e, come ci si può aspettare, si scontra con le strutture di potere locali, in particolare con la criminalità organizzata.

La trama del libro è liberamente ispirata a un caso reale, l'omicidio, ordinato dalla mafia siciliana, del sindacalista Accursio Miraglia, avvenuto nel 1947 nella città di Sciacca. Uno dei protagonisti del racconto, il capitano Bellodi, è ispirato a Renato Candida, membro dei Carabinieri e amico di Leonardo Sciascia.

È in questo panorama di intersezione tra letteratura e storia, tra letteratura e diritto, che si muove l'analisi di Francesco Gambino; egli esplora le diverse possibilità di lettura derivanti dall'uso della categoria di pluralismo giuridico, ponendo l'accento sugli sviluppi del costituzionalismo nell'Italia del dopoguerra. E questo ci permetterà anche di riflettere sui dilemmi del costituzionalismo brasiliano contemporaneo.

Nel villaggio immaginario in cui si svolgono le vicende de *Il giorno della civetta*, vediamo un microcosmo delle sfide affrontate dall'Italia nel secondo dopoguerra. Il nucleo della trama, come abbiamo visto, riguarda le attività della criminalità organizzata in Sicilia, attraverso un complesso intreccio di relazioni che coinvolgono imprese, leader politici locali, contatti a Roma, opere pubbliche e soprattutto, pratiche politiche e sociali che coinvolgono la popolazione.

Fin dall'inizio del racconto, il capitano Bellodi, comandante dei carabinieri del paese, incontra enormi difficoltà nell'indagare sul delitto. La popolazione è poco (o per nulla) interessata a collaborare e molte delle dichiarazioni sono caratterizzate da risposte evasive e generiche. Sembra regnare il silenzio. È interessante notare che la

[4] Gambino (2023), pp. 141-142. La citazione si trova in Teubner (2013), p. 383.

[5] Sciascia (2002).

prima versione del libro di Sciascia, che costituisce la parte iniziale del racconto, si intitolava *Il silenzio* [6].

Ciò non sorprende. Quando i gruppi organizzati utilizzano mezzi come l'intimidazione, il ricatto, l'estorsione e altre risorse simili, il margine d'azione delle istituzioni investigative sul crimine viene ridotto. C'è una sorta di barriera (invisibile ma sempre presente) che impedisce la ricostruzione dei fatti, la produzione di prove e la conclusione di un'indagine.

È questa la motivazione principale delle iniziative del capitano Bellodi, che si rifiuta di accettare questi limiti locali e raddoppia i suoi sforzi per trovare una soluzione al crimine. Chi guarda il film di Damiano Damiani deduce che si tratta di un'ingenuità del personaggio, che sembra non conoscere la realtà delle forze che deve affrontare. Ma questa sarebbe una spiegazione semplice. In realtà, Bellodi è pienamente consapevole di ciò che sta accadendo nell'indagine.

Come già accennato, Bellodi è ispirato a un personaggio storico realmente esistito, Renato Candida, che fu comandante dei carabinieri ad Agrigento (sede della provincia in cui si trova Racalmuto, città natale di Leonardo Sciascia). Per diversi anni ha affrontato le stesse difficoltà del personaggio di Bellodi. Ma le analogie non si fermano qui. Bellodi e Candida, personaggi della fiction e della storia, condividono un'altra esperienza: sono stati entrambi partigiani, cioè, hanno combattuto nelle fila della Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale [7].

Attraverso queste informazioni, è possibile spiegare in modo adeguato il coinvolgimento di Bellodi come comandante dei Carabinieri. Questa è la generazione che ha combattuto contro il fascismo, che ha partecipato alla ricostruzione dell'Italia e alla sua trasformazione in Repubblica. E infine, a questa stessa generazione si deve l'approvazione, nel 1948, di un testo costituzionale innovativo, inclusivo e articolato, basato sulla democrazia e sui diritti fondamentali, che avvenne attraverso l'attività di un'assemblea costituente eletta a suffragio universale [8].

Lo scontro che avviene nella trama, e che è così ben illustrato da Francesco Gambino, coinvolge, ad una prima occhiata, la componente istituzionale. Come molti altri ex-partigiani nel mondo reale, il personaggio Bellodi è entrato nei carabinieri nel dopoguerra. E ciò è avvenuto grazie a un rinnovato atteggiamento, una fiducia nel

---

[6] Si veda Squillacioti (2018).

[7] Sgambati (2021), pp. 281-292.

[8] Sul contesto storico della costruzione della Costituzione italiana del 1948, si vedano, tra gli altri, Bernardini/Cau/D'Ottavio/Nubola (2017), Cheli (2008), Romanelli (2023), Onida (2023), pp. 11-47, e Crainz (2016), pp. 37-51.

funzionamento delle istituzioni dell'Italia democratica e repubblicana. La posizione risoluta di Bellodi non è quindi frutto di ingenuità o di ignoranza, ma è quasi una conseguenza dell'adesione al nuovo quadro politico e istituzionale.

Però, come sappiamo, le relazioni politiche, sociali e umane hanno diversi strati di storicità. Anche un grande sforzo per rifondare una nazione si scontra con pratiche preesistenti. Qui possiamo renderci conto della portata delle difficoltà incontrate dal capitano Bellodi nel confrontarsi con le strutture di potere tradizionali. La tensione che si crea è legata alla funzione stessa delle costituzioni moderne, che è quella di vincolare il futuro, cioè di fornire un quadro normativo e istituzionale in grado di regolare pratiche, conflitti, politiche e richieste una volta che il nuovo testo sarà in vigore.

Le costituzioni sono sempre in vigore nel tempo; non esiste un testo costituzionale prodotto *ex nihilo*. Lo dimostra l'esperienza italiana dell'immediato dopoguerra. In quel periodo ci sono state molte trasformazioni: la fine del regime fascista, la sostituzione della monarchia con la repubblica, l'adesione agli standard internazionali per la tutela dei diritti umani, l'impegno per i diritti fondamentali, l'affermazione della democrazia come forma di organizzazione politica. Tutta questa rifondazione, però, non si è dimostrata in grado di eliminare le pratiche incompatibili con il nuovo ordine. È questo il dilemma che si sviluppa ne *Il giorno della civetta*.

La morte di Accursio Miraglia, che ha ispirato il libro, è avvenuta nel 1947, anno in cui si è conclusa la scrittura della Costituzione italiana. Sciascia iniziò a lavorare al libro nel 1957 e lo pubblicò nel 1960. Il film di Damiano Damiani uscì in Italia nel 1968. Il periodo in cui si svolgono questi eventi è molto significativo per la storia italiana. In essa, le lotte politiche, le controversie sociali e le richieste di riconoscimento si sono svolte in un contesto di grandi trasformazioni. Dagli iniziali sforzi di ricostruzione del dopoguerra, attraverso le prime fasi della creazione dello spazio comune europeo, fino alle tensioni politiche accelerate alla fine degli anni Sessanta, era in corso il processo di concretizzazione della Costituzione italiana.

E questo processo, come possiamo immaginare, non è stato lineare. Fin dall'inizio della Repubblica italiana, sono emerse tensioni in quella società, che stava affrontando molte sfide politiche e sociali. Come ci ricorda Giovanni De Luna, le ripercussioni in Italia delle fratture della Guerra Fredda non mancarono. Dopo la sconfitta dell'Asse, con la ristrutturazione geopolitica guidata dagli Alleati, emersero nuovi terreni di confronto. L'influenza sovietica in Europa divenne una preoccupazione per gli Stati Uniti, che si posero in prima linea nel processo di ricostruzione dell'Europa occidentale. Molti membri della Resistenza italiana appartenevano a organizzazioni di sinistra. Il Partito Comunista aveva una forza considerevole. Il processo costituente del 1946-1947 fu attentamente monitorato dalle autorità statunitensi, che

temevano un atteggiamento "giacobino" all'interno dell'assemblea, influenzato dai membri della Resistenza che si erano messi in luce all'inizio della ricostruzione [9].

Le elezioni della Costituente sono state molto contrastate. La Democrazia Cristiana ottenne il maggior numero di voti (un vero sollievo per le preoccupazioni degli Stati Uniti), ma gli altri due partiti di maggioranza (comunista e socialista) ottennero complessivamente più voti al ballottaggio. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, la Democrazia Cristiana ha guidato il governo, che per una certa fase è stato composto da una coalizione tra i tre partiti principali.

Ed è in questo contesto che si svolse il lavoro costituente. Non possiamo, nello spazio di questo commento, proporre un'analisi approfondita dell'impatto e del significato della Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Possiamo però evidenziare, ai fini di questo dialogo con l'opera di Gambino, un tema centrale del nuovo ordine costituzionale, che si riflette nel dramma vissuto dal capitano Bellodi nel suo confronto con le strutture di potere siciliane.

Non appena la nuova Costituzione è entrata in vigore, si è aperto un dibattito: come si sarebbero messe in pratica le disposizioni innovative del testo? La discussione riguardava in particolare il lavoro e l'ordinamento economico. Come è noto, la Repubblica italiana, secondo la Costituzione, è «fondata sul lavoro». Si tratta di un principio generale, espresso nell'art. 1, che si diffonde in altre disposizioni del testo, come l'art. 36, che associa l'esercizio del lavoro a un'esistenza dignitosa, e l'art. 3, comma 2, che afferma che è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» [10].

Occorre tuttavia fare delle mediazioni, sia per quanto riguarda il ruolo dello Stato nel raggiungimento di questi obiettivi, sia per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Tali norme si proiettano nel futuro e il loro significato sarà contestato dagli attori sociali nel corso della storia della Repubblica italiana fino ai giorni nostri. Per questo motivo si è parlato di "costituzione inattuata" per rappresentare il futuro del testo costituzionale, che per una serie di ragioni non si è ancora realizzato. Proprio in virtù di questa prospettiva orientata al futuro, è stato organizzato un seminario all'Università di Ferrara dal titolo *Dalla costituzione 'inattuata' ala costituzione 'inattuale'? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*.

Il titolo del seminario, fatto su iniziativa del professor Giovanni Cazzetta e i cui

[9] Si veda De Luna (2019), particolarmente la parte seconda del libro.

[10] Articoli della Costituzione italiana citati da Onida (2023), pp. 195-196 e 202.

atti sono stati pubblicati nella collana del Centro di Studi Paolo Grossi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, suscita l'attenzione su un aspetto. È proprio la domanda contenuta nel titolo. L'indeterminatezza delle norme costituzionali non è dovuta solo a questioni legate all'interpretazione o all'armonizzazione interna del corpo normativo della Costituzione. Essa deriva anche dalla loro validità nel tempo. Il seminario di Ferrara rivela una questione teorica[11]. Attraverso l'inserimento dell'elemento interrogativo, il titolo dell'evento (ripreso nel libro) formula due domande: (1) è opportuno analizzare la validità della Costituzione italiana dalla prospettiva della coppia concettuale "inattuata/inattuale"? (2) Quali riflessioni di ordine temporale vengono aperte da questa stessa coppia?

Le risposte sono numerose e si articolano in diversi contributi originali che rivelano la sfida di comprendere questo "proiettarsi nel futuro" che, essendo tipico delle costituzioni moderne, si è rivelato particolarmente centrale nel caso della Costituzione italiana del 1948. Come già evidenziato, l'arco di tempo che intercorre tra il primo evento che ha portato alla stesura dell'opera di Sciascia e l'uscita del film va dal 1947 al 1968, un intervallo particolarmente scandito dalle sfide della modernizzazione imposte all'Italia e dall'attuazione del suo testo costituzionale.

I temi affrontati da Sciascia e Damiani e ripresi da Gambino sono rimasti presenti nella vita politica italiana e in vari altri Paesi. Casi di corruzione nell'ambito del rapporto tra imprenditori e Stato, presenza della criminalità organizzata, conflitti legati al mondo del lavoro, persistono nell'agenda politica contemporanea.

L'attualità delle riflessioni proposte da Francesco Gambino compare anche in un altro saggio del libro, che è complementare ai termini del dialogo qui proposto. Nella sezione che analizza la serie *Narcos* e il film *Escobar – Il fascino del male*, ci si imbatte in un fenomeno comune alla maggior parte dei Paesi sudamericani: il rapporto tra criminalità organizzata e istituzioni statali[12]. In questa sezione del libro, Gambino approfondisce alcune delle questioni già sollevate nel capitolo sul *Giorno della civetta*.

Nell'affrontare la traiettoria di Pablo Escobar – leader di un'importante fazione della criminalità organizzata colombiana – l'autore rivisita la letteratura di sociologia (generale e giuridica), che aveva già fatto un'importante apparizione nel saggio su Sciascia/Damiani. In questo caso, la questione riguarda uno sviluppo del problema del pluralismo giuridico. Si tratta ora di comprendere la relazione tra lo Stato e gli ordinamenti illegali.

---

[11] Il dibattito che si è svolto durante il seminario è stato fortunatamente conservato nei ricchissimi interventi contenuti nella pubblicazione a cura di Brunelli/Cazzetta (2013).

[12] Gambino (2023), pp. 83-98 e 144-150.

In un certo periodo della storia della Colombia, i gruppi legati al narcotraffico hanno acquisito un significativo potere politico, come ad esempio Pablo Escobar (che è stato deputato federale per due anni). Si sono verificate situazioni in cui il gruppo guidato da Escobar ha partecipato a riunioni con rappresentanti del governo federale, comprese discussioni sulle circostanze in cui Escobar sarebbe stato condannato a una pena privativa della libertà.

Gambino propone un'osservazione rigorosa di questo tipo di relazione, analizzandola con il supporto della sociologia e della filosofia del diritto. Il tema è affascinante, in quanto implica la discussione di un "ordinamento" costruito sulle attività criminali, nonché l'esistenza di "istituzioni" che scaturiscono dalle azioni dei gruppi criminali [13].

Il saggio di Gambino si conclude con un'importante osservazione: la forza politica e sociale della fazione criminale guidata da Escobar è riuscita a raggiungere un obiettivo spesso precluso agli attori politici: influenzare la redazione di un articolo della Costituzione. Una delle risorse a disposizione dello Stato colombiano nella lotta contro i gruppi criminali era l'estradizione di persone accusate in altri Paesi, soprattutto negli Stati Uniti. In un momento di grande tensione tra lo Stato e questi gruppi – con rapimenti e attacchi a politici, magistrati, giornalisti e altre persone con un profilo pubblico – in Colombia si stava svolgendo un'assemblea costituente. Viene approvata la formulazione dell'articolo 35 della Costituzione, che proibiva l'estradizione di persone nate in Colombia. Appena approvata la disposizione, iniziarono le trattative tra Pablo Escobar e lo Stato per la cattura e l'incarcerazione di Escobar (che sarebbe avvenuta in una struttura da lui stesso costruita e sotto la sorveglianza di uomini appartenenti al suo gruppo) [14].

L'esperienza colombiana, tanto ben descritta da Gambino, rivela ancora una volta la centralità del ruolo delle istituzioni nel funzionamento della democrazia costituzionale. Laddove si verificano deviazioni nell'azione dei settori governativi e del sistema giudiziario, si manifesta una chiara erosione della Costituzione.

Questo ci porta a un'ultima riflessione, sempre ispirata a Gambino, sul costituzionalismo brasiliano contemporaneo. Come avevamo osservato in alcuni testi pubblicati in precedenza, vi sono diversi fattori politici e istituzionali sorti in un momento

[13] Per una ricostruzione del contesto politico colombiano, con particolare attenzione al processo costituente avvenuto nel 1991, si veda il rapporto della Commissione per il Chiarimento della Verità, della Coesistenza e della Non-Ripetizione, un organo statale colombiano creato dagli accordi di pace del 2017. Cfr. https://www.comisiondelaverdad.co/.

[14] Sulle varie fasi delle attività di Pablo Escobar negli anni '80 e '90, con particolare attenzione alla questione dell'estradizione, cfr. Camerano (2017), Molina Peláez (2011) e Mahecha (1995).

di crisi costituzionale in Brasile, soprattutto a partire dal 2014, che ci permettono di concludere che vi sono pratiche decostituenti in vari settori della vita sociale e politica [15]. Non sarà possibile, in questo commento, approfondire questo contesto, ma alcuni esempi tratti dalla vita politica brasiliana nel periodo citato possono essere utili: (1) il ricorso all'impeachment, senza che sia stato commesso un reato di responsabilità, di un presidente regolarmente eletto a suffragio universale; (2) l'approvazione, in un processo legislativo abbreviato, senza la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, di una riforma delle norme sul lavoro che nega aspetti fondamentali della protezione contenuta nella Costituzione brasiliana entrata in vigore nel 1988; (3) la disattivazione sistematica dei meccanismi istituzionali previsti dalla Costituzione per la protezione dell'ambiente, del patrimonio storico e culturale, la lotta al razzismo, tra gli altri; (4) la pratica dell'etnocidio contro i popoli nativi, in una linea del tutto contraria a quella stabilita dal testo costituzionale; (5) la negazione delle violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura brasiliana (durata dal 1964 al 1985), includendo celebrazioni che alludono al colpo di Stato nelle installazioni militari.

In tutti questi casi, c'è un contesto di attacco, rifiuto o abbandono del testo costituzionale. Queste pratiche decostituenti hanno ovviamente una dimensione temporale. Bloccando la realizzazione delle disposizioni costituzionali in ambiti molto sensibili della vita politica e sociale, le pratiche decostituenti violano la concreta dimensione temporale della Costituzione, in quanto impediscono l'attuazione di politiche pubbliche che attualizzano e riaffermano i principi fondanti del testo costituzionale.

E, naturalmente, c'è una componente istituzionale nelle pratiche decostituenti. Nessun testo costituzionale è in grado di modificare la base della vita sociale senza un apparato pubblico costruito sulle istituzioni. Quando queste istituzioni – che si estendono a vari livelli della vita sociale di una comunità politica – cessano di operare sulla base del testo costituzionale, è una gamma di futuri che viene sottratta al divenire della società. Il rifiuto della futurità del testo costituzionale è un risultato perverso delle pratiche decostituenti [16]. Questo contesto di crisi, di scontro tra passato e futuro, di contesa tra strutture tradizionali e meccanismi innovativi, era già stato percepito, svelato e presentato ne *Il giorno della civetta*, sia nel testo di Leonardo Sciascia che nel film di Damiano Damiani. E l'attualità di queste due opere è testimoniata dalla sensibilità e dalla profondità delle analisi di Francesco Gambino.

---

[15] Si permetta di rinviare a Paixão (2023), Paixão/Marques (2023).

[16] Per quanto riguarda la relazione tra tempo e costituzione, si rimanda a Paixão e Meccarelli (2020) e (2022) e Paixão (2020) e (2021).

Bibliografia

Bernardini, Giovanni, Maurizio Cau, Gabriele D'Ottavio, Cecilia Nubola (a cura di) (2017), *L'età costituente. Italia 1945-1948*, Bologna, Il Mulino

Brunelli, Giuditta, Giovanni Cazzetta (a cura di) (2013), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio.* Ferrara, 24-25 gennaio 2013, Milano, Giuffrè

Camerano, Hernando Vega (2017), *La reforma constitucional colombiana de 1991. Antecedentes y legalidad*, in «Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas», vol. VIII, n. 15, pp. 121-133

Cheli, Enzo (2008), *Il problema storico della Costituente*, Napoli, Editoriale Scientifica

Crainz, Guido (2016), *Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad oggi*, Roma, Donzelli

De Luna, Giovanni (2019), *La Repubblica inquieta. L'Italia della Costituzione. 1946-1948*, Milano, Feltrinelli

Gambino, Francesco (2023), *In sala con il diritto*, Milano, La nave di Teseo

Mahecha, Bernardo Gaitán (1995), *Situación Legal del Tratado de Extradición con los Estados Unidos*, in «Derecho Penal y Criminología», vol. 17, n. 56, pp. 183-186

Meccarelli, Massimo, Cristiano Paixão (2022), *Costituzione e democrazia in emergenza: il problema delle categorie analitiche*, in Di Cosimo, Giovanni (a cura di), *Curare la democrazia. Una riflessione multidisciplinare*, Milano, CEDAM-Wolters Kluver, pp. 45-72

Molina Peláez, Sandra Milena (2011), *Las relaciones exteriores y los tratados internacionales en la Constitución de 1991*, in «Revista IUSTA», vol. 1, n. 34, pp. 87-105

Onida, Valerio (2023), *La Costituzione. Nuova edizione*, a cura di Marta Cartabia, Bologna, Il Mulino

Paixão, Cristiano (2023), *Il potere delle rovine: pluralismo politico, dispute sul tempo e futuro della costituzione nel Brasile contemporaneo*, in Cappellini, Paolo, Giovanni Cazzetta (a cura di), *Pluralismo giuridico – Itinerari contemporanei,* Atti dell'incontro di studi, Firenze, 20-21 ottobre 2022, Milano, Giuffrè, pp. 91-111

Paixão, Cristiano (2021), *Educação, universidades e a Constituição: disputas sobre o futuro*, in «Humanidades», n. 65, pp. 91-101

Paixão, Cristiano (2020), *Tempo, memória e escrita: perspectivas para a história constitucional*, in Martins, Argemiro, Claudia Roesler, Cristiano Paixão (org.), *Os tempos do direito: diacronias, crise e historicidade*, São Paulo, Max Limonad, pp. 17-29

Paixão, Cristiano, Peixoto de Paula Marques (2023), *Celebrare il colpo di stato: passato*

autoritario, ruolo dei tribunali e politiche della memoria nel Brasile contemporaneo, in «Scienza & Politica – per una storia delle dottrine», vol. XXXV, n. 68, pp. 88-108

Paixão, Cristiano, Massimo Meccarelli (2020), *Constituent power and constitution-making process in Brazil: concepts, themes, problems*, in «Giornale di Storia Costituzionale/Journal of Constitutional History», n. 40, pp. 29-54

Romanelli, Raffaele (2023), *L'Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Bari-Roma, Laterza

Sciascia, Leonardo (2002), *Il giorno della civetta*, Milano, Adelphi Edizioni

Sgambati, Gennaro (2021), *Bellodi e il «Mi ci romperò la testa». Difesa dello stato e scontro tra arbitrio e diritto ne Il giorno della civetta*, in «Sinestesie – Rivista di Studi sulle Letterature e le Arti Europee», XXII, pp. 59-78

Squillacioti, Paolo (2008), *L'alba del giorno della civetta: Il silenzio di Sciascia*, in «Per leggere», 13, pp. 281-292

Teubner, Gunther (2013), *Ordinamenti frammentati e costituzioni sociali*, in Febbrajo, Alberto, Francesco Gambino (a cura di), *Il diritto frammentato*, Milano, Giuffrè, pp. 375-396